FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 245O

COMUNICATO UFFICIALE N. 17

Il Commissario Straordinario

- vista la richiesta della Lega Italiana Calcio Professionistico di abrogare l'art. 20 bis, comma 6, lett. A3), delle NOIF;
- considerate condivisibili le motivazioni addotte dalla suddetta Lega;
- ritenuto, pertanto, di abrogare l'art. 20 bis, comma 6, lett. A3) delle N.O.I.F. e di modificare, di conseguenza, il comma 7 del medesimo articolo;
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale

d e l i b e r a

di abrogare l'art. 20 bis, comma 6, lett. A3) delle N.O.I.F. e di modificare, di conseguenza, il comma 7 del medesimo articolo secondo il testo di cui all'allegato A) del presente Comunicato Ufficiale.

PUBBLICATO IN ROMA IL 23 OTTOBRE 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Giovanni Malagò

ALL. A)

NORME ORGANIZZATIVE INTERNE FEDERALI

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
Art. 20 bis **Acquisizioni e cessioni di partecipazioni societarie in ambito professionistico**	**Art. 20 bis** **Acquisizioni e cessioni di partecipazioni societarie in ambito professionistico**
1. Le acquisizioni di quote e/o azioni societarie per atto tra vivi o mortis causa, ovvero mediante sottoscrizione di aumento di capitale che determinino una partecipazione in misura non inferiore al 10% del capitale di una società sportiva affiliata alla F.I.G.C. ed associata ad una delle Leghe professionistiche (di seguito: Acquisizioni), possono essere effettuate soltanto da soggetti che soddisfino gli specifici requisiti di onorabilità e di solidità finanziaria rispettivamente previsti dai commi 5 e 6 del presente articolo (di seguito: requisiti). Nel caso in cui gli acquirenti mortis causa siano più di uno, ciascuno di essi deve rispettare i predetti requisiti, ove la quota acquisita comporti, anche in comunione, il raggiungimento di una partecipazione non inferiore al 10%.	1. Le acquisizioni di quote e/o azioni societarie per atto tra vivi o mortis causa, ovvero mediante sottoscrizione di aumento di capitale che determinino una partecipazione in misura non inferiore al 10% del capitale di una società sportiva affiliata alla F.I.G.C. ed associata ad una delle Leghe professionistiche (di seguito: Acquisizioni), possono essere effettuate soltanto da soggetti che soddisfino gli specifici requisiti di onorabilità e di solidità finanziaria rispettivamente previsti dai commi 5 e 6 del presente articolo (di seguito: requisiti). Nel caso in cui gli acquirenti mortis causa siano più di uno, ciascuno di essi deve rispettare i predetti requisiti, ove la quota acquisita comporti, anche in comunione, il raggiungimento di una partecipazione non inferiore al 10%.
2. Ove l'Acquisizione avvenga ad opera di società o enti, nazionali o esteri, di qualsiasi genere (anche aventi la natura di trust), i requisiti di onorabilità devono essere soddisfatti da coloro che ne detengano il controllo (per tale intendendosi la condizione di cui al n. 1 dell'art. 2359 del codice civile) nonché da coloro i quali ne esercitino i poteri di rappresentanza o ancora ne risultino i beneficiari effettivi.	2. Ove l'Acquisizione avvenga ad opera di società o enti, nazionali o esteri, di qualsiasi genere (anche aventi la natura di trust), i requisiti di onorabilità devono essere soddisfatti da coloro che ne detengano il controllo (per tale intendendosi la condizione di cui al n. 1 dell'art. 2359 del codice civile) nonché da coloro i quali ne esercitino i poteri di rappresentanza o ancora ne risultino i beneficiari effettivi.
3. I requisiti di onorabilità devono essere, in ogni caso, soddisfatti anche da coloro che, attraverso la catena delle partecipazioni, controllino, anche indirettamente, almeno il 10% del capitale della società sportiva.	3. I requisiti di onorabilità devono essere, in ogni caso, soddisfatti anche da coloro che, attraverso la catena delle partecipazioni, controllino, anche indirettamente, almeno il 10% del capitale della società sportiva.

Qualora l'acquisizione della partecipazione sia effettuata da una società o altro ente neocostituito (per tale intendendosi una società o ente costituiti da meno di un anno), i requisiti di onorabilità devono essere soddisfatti da tutti i soggetti partecipanti alla nuova società o ente indipendentemente dalla partecipazione detenuta.	Qualora l'acquisizione della partecipazione sia effettuata da una società o altro ente neocostituito (per tale intendendosi una società o ente costituiti da meno di un anno), i requisiti di onorabilità devono essere soddisfatti da tutti i soggetti partecipanti alla nuova società o ente indipendentemente dalla partecipazione detenuta.
4. Le medesime previsioni di cui ai commi 2 e 3 che precedono si applicano anche a coloro che subentrino nel controllo, ai sensi dell'art. 2359, n. 1, del codice civile, di società o enti nazionali o esteri di qualsiasi genere (anche aventi natura di trust) che abbiano una partecipazione non inferiore al 10% del capitale di una società sportiva affiliata alla F.I.G.C. ed associata ad una delle Leghe professionistiche.	4. Le medesime previsioni di cui ai commi 2 e 3 che precedono si applicano anche a coloro che subentrino nel controllo, ai sensi dell'art. 2359, n. 1, del codice civile, di società o enti nazionali o esteri di qualsiasi genere (anche aventi natura di trust) che abbiano una partecipazione non inferiore al 10% del capitale di una società sportiva affiliata alla F.I.G.C. ed associata ad una delle Leghe professionistiche.
5. Requisiti di onorabilità.	5. Requisiti di onorabilità.
A) I soggetti interessati alle Acquisizioni (di seguito: Acquirenti) non devono avere riportato le seguenti condanne penali:	A) I soggetti interessati alle Acquisizioni (di seguito: Acquirenti) non devono avere riportato le seguenti condanne penali:
A1. Condanna passata in giudicato a pena detentiva superiore ad un anno, anche se applicata su richiesta ex artt. 444 e segg. c.p.p., per reati puniti con pena edittale massima non inferiore a 5 anni;	A1. Condanna passata in giudicato a pena detentiva superiore ad un anno, anche se applicata su richiesta ex artt. 444 e segg. c.p.p., per reati puniti con pena edittale massima non inferiore a 5 anni;
A2. Condanna passata in giudicato a pena detentiva, anche se applicata su richiesta ex artt. 444 e segg. c.p.p. o convertita in pena pecuniaria, per i reati di cui agli artt.: - 1, 4, 6 bis, comma 1, 6 quater e 6 quinquies legge n. 401/1989; - 9 della legge n. 376/2000; - 640 (truffa), 640 bis (Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche); 644 (Usura), 646 (Appropriazione indebita, 648 bis (Riciclaggio), 648 ter (Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita), 648 ter comma 1 (Autoriciclaggio) c.p.;	A2. Condanna passata in giudicato a pena detentiva, anche se applicata su richiesta ex artt. 444 e segg. c.p.p. o convertita in pena pecuniaria, per i reati di cui agli artt.: - 1, 4, 6 bis, comma 1, 6 quater e 6 quinquies legge n. 401/1989; - 9 della legge n. 376/2000; - 640 (truffa), 640 bis (Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche); 644 (Usura), 646 (Appropriazione indebita, 648 bis (Riciclaggio), 648 ter (Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita), 648 ter comma 1 (Autoriciclaggio) c.p.;
A3. Condanna, ancorché non definitiva, anche se applicata su richiesta ex art. 444 e segg. c.p.p., a pena detentiva superiore a 4	A3. Condanna, ancorché non definitiva, anche se applicata su richiesta ex art. 444 e segg. c.p.p., a pena detentiva superiore a 4

anni per qualsiasi reato, diverso da quelli di cui alla lett. A4);	anni per qualsiasi reato, diverso da quelli di cui alla lett. A4);
A4. Condanna, ancorché non definitiva, anche se applicata su richiesta ex art. 444 e segg. c.p.p., a pena detentiva superiore a 3 anni per i reati di cui:	A4. Condanna, ancorché non definitiva, anche se applicata su richiesta ex art. 444 e segg. c.p.p., a pena detentiva superiore a 3 anni per i reati di cui:
- alla precedente lett. A2);	- alla precedente lett. A2);
- agli artt. 216 (Bancarotta fraudolenta) compresa l'ipotesi preferenziale di cui al comma 3, 223 (fatti di bancarotta fraudolenta) e 218, comma 2 (Ricorso abusivo al credito) R.D. 16 marzo 1942, n. 267;	- agli artt. 216 (Bancarotta fraudolenta) compresa l'ipotesi preferenziale di cui al comma 3, 223 (fatti di bancarotta fraudolenta) e 218, comma 2 (Ricorso abusivo al credito) R.D. 16 marzo 1942, n. 267;
- agli artt. 314 (Peculato), 317 (Concussione), 318 (Corruzione per l'esercizio della funzione), 319 (Corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio), 319 ter (Corruzione in atti giudiziari), 319 quater (Induzione indebita a dare o promettere utilità). 320 (Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio), 356 (Frode in pubbliche forniture), 416 bis (associazione di tipo mafioso), 416 ter (Scambio elettorale politicomafioso).	- agli artt. 314 (Peculato), 317 (Concussione), 318 (Corruzione per l'esercizio della funzione), 319 (Corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio), 319 ter (Corruzione in atti giudiziari), 319 quater (Induzione indebita a dare o promettere utilità). 320 (Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio), 356 (Frode in pubbliche forniture), 416 bis (associazione di tipo mafioso), 416 ter (Scambio elettorale politicomafioso).
B) Gli Acquirenti non devono essere stati attinti da misure di prevenzione di cui al Libro I, Titolo I, Capo I e II del D. Lgs. n. 159/2011 e successive modificazioni ed integrazioni.	B) Gli Acquirenti non devono essere stati attinti da misure di prevenzione di cui al Libro I, Titolo I, Capo I e II del D. Lgs. n. 159/2011 e successive modificazioni ed integrazioni.
C) Gli Acquirenti non devono inoltre:	C) Gli Acquirenti non devono inoltre:
C1) essere stati soci o aver ricoperto, nella stagione in corso alla data della acquisizione e nelle cinque precedenti, la carica di amministratore e/o di dirigente, in società professionistiche destinatarie di provvedimenti di fallimento, di decadenza e/o revoca della affiliazione, di non ammissione al campionato di competenza, di esclusione dal campionato di competenza, assunti entro l'anno dalla perdita della qualità di socio o della carica di	C1) essere stati soci o aver ricoperto, nella stagione in corso alla data della acquisizione e nelle cinque precedenti, la carica di amministratore e/o di dirigente, in società professionistiche destinatarie di provvedimenti di fallimento, di decadenza e/o revoca della affiliazione, di non ammissione al campionato di competenza, di esclusione dal campionato di competenza, assunti entro l'anno dalla perdita della qualità di socio o della carica di

amministratore e/o dirigente;	amministratore e/o dirigente;
C2) aver effettuato acquisizioni e poi cessioni di cui al comma 1, nel corso della medesima stagione sportiva o nel corso di due stagioni sportive consecutive, nel periodo compreso tra la stagione sportiva in cui è intervenuta l'acquisizione e le cinque precedenti.	C2) aver effettuato acquisizioni e poi cessioni di cui al comma 1, nel corso della medesima stagione sportiva o nel corso di due stagioni sportive consecutive, nel periodo compreso tra la stagione sportiva in cui è intervenuta l'acquisizione e le cinque precedenti.
D) Le condizioni di cui alla lett. A) devono essere certificate mediante il deposito dei certificati del casellario giudiziario e dei carichi pendenti rilasciati non oltre i 15 giorni antecedenti la data dell'Acquisizione.	D) Le condizioni di cui alla lett. A) devono essere certificate mediante il deposito dei certificati del casellario giudiziario e dei carichi pendenti rilasciati non oltre i 15 giorni antecedenti la data dell'Acquisizione.
D1) Per gli Acquirenti di nazionalità estera le condizioni di cui alla lett. A) devono essere provate mediante il deposito di certificazioni equipollenti a quelli indicati alla lett. D), accompagnate da traduzione giurata in lingua italiana, nonché in ogni caso mediante deposito di dichiarazioni rese ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000.	D1) Per gli Acquirenti di nazionalità estera le condizioni di cui alla lett. A) devono essere provate mediante il deposito di certificazioni equipollenti a quelli indicati alla lett. D), accompagnate da traduzione giurata in lingua italiana, nonché in ogni caso mediante deposito di dichiarazioni rese ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000.
E) Le condizioni di cui alle lett. B) e C) devono essere certificate dagli Acquirenti mediante dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000.	E) Le condizioni di cui alle lett. B) e C) devono essere certificate dagli Acquirenti mediante dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000.
6. Requisiti di solidità finanziaria.	6. Requisiti di solidità finanziaria.
A) Gli Acquirenti devono depositare in F.I.G.C.:	A) Gli Acquirenti devono depositare in F.I.G.C.:
A1) la dichiarazione di uno o più istituti di credito, nazionali o esteri, che, in forma di lettera di referenze bancarie:	A1) la dichiarazione di uno o più istituti di credito, nazionali o esteri, che, in forma di lettera di referenze bancarie:
a.i) attestino di intrattenere rapporti ordinari con gli Acquirenti senza che si siano verificate irregolarità o inadempimenti; e inoltre	a.i) attestino di intrattenere rapporti ordinari con gli Acquirenti senza che si siano verificate irregolarità o inadempimenti; e inoltre
a.ii) attestino che il merito creditizio degli Acquirenti in relazione all'attività professionale o di impresa dagli stessi svolta non sia inferiore a B+ o comunque ad una	a.ii) attestino che il merito creditizio degli Acquirenti in relazione all'attività professionale o di impresa dagli stessi svolta non sia inferiore a B+ o comunque ad una

classe di merito di credito equipollente a B+ secondo la scala di valutazione delle principali agenzie di rating sul mercato;	classe di merito di credito equipollente a B+ secondo la scala di valutazione delle principali agenzie di rating sul mercato;
A2) una fideiussione bancaria a prima richiesta, per le società di Serie B e Serie C, secondo il modello annualmente pubblicato dalla F.I.G.C., rilasciata rispettivamente in favore della LNPB o della Lega Pro, a garanzia dei debiti sportivi scaduti per la stagione in corso nei confronti della F.I.G.C., delle Leghe, di società affiliate, dei tesserati, dei dipendenti, dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalla competente Lega e delle altre figure previste dalle Licenze Nazionali. La garanzia deve essere prestata in misura proporzionale alla partecipazione acquisita e deve essere emessa da una banca autorizzata ad operare in Italia secondo la normativa tempo per tempo vigente;	A2) una fideiussione bancaria a prima richiesta, per le società di Serie B e Serie C, secondo il modello annualmente pubblicato dalla F.I.G.C., rilasciata rispettivamente in favore della LNPB o della Lega Pro, a garanzia dei debiti sportivi scaduti per la stagione in corso nei confronti della F.I.G.C., delle Leghe, di società affiliate, dei tesserati, dei dipendenti, dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalla competente Lega e delle altre figure previste dalle Licenze Nazionali. La garanzia deve essere prestata in misura proporzionale alla partecipazione acquisita e deve essere emessa da una banca autorizzata ad operare in Italia secondo la normativa tempo per tempo vigente;
A3) nel caso di acquisizione della maggioranza, anche relativa, delle partecipazioni societarie, una fideiussione bancaria a prima richiesta, per le società di Serie C, secondo il modello annualmente pubblicato dalla F.I.G.C., rilasciata in favore della Lega Pro, a garanzia dei debiti nei confronti dei tesserati, dei dipendenti, dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalla competente Lega e delle altre figure previste dalle Licenze Nazionali, dovuti sino al termine della stagione sportiva in corso. La garanzia deve essere prestata in misura proporzionale alla partecipazione acquisita e deve essere emessa da una banca autorizzata ad operare in Italia secondo la normativa tempo per tempo vigente.	**A3) ABROGATO**
7. La documentazione richiesta dai commi 5 e 6 lettera A1), unitamente alla copia dell'atto dal quale consegua l'Acquisizione	7. La documentazione richiesta dai commi 5 e 6 lettera A1), unitamente alla copia dell'atto dal quale consegua l'Acquisizione di cui al comma 1 ovvero, ove non ancora

di cui al comma 1 ovvero, ove non ancora disponibile la copia dell'atto, unitamente ad una attestazione di avvenuta stipula, deve essere depositata in FIGC entro 15 giorni dalla Acquisizione delle partecipazioni. La fideiussione richiesta dal comma 6 lettera A2) o lettera A3) deve essere depositata in FIGC entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione della FIGC del debito da garantire.	disponibile la copia dell'atto, unitamente ad una attestazione di avvenuta stipula, deve essere depositata in FIGC entro 15 giorni dalla Acquisizione delle partecipazioni. La fideiussione richiesta dal comma 6 lettera A2) deve essere depositata in FIGC entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione della FIGC del debito da garantire.
7 bis. Le disposizioni dei precedenti commi non si applicano in caso di acquisizione di partecipazioni societarie da parte dei soci già in possesso della maggioranza assoluta o della maggioranza relativa delle quote o delle azioni della medesima società.	7 bis. Le disposizioni dei precedenti commi non si applicano in caso di acquisizione di partecipazioni societarie da parte dei soci già in possesso della maggioranza assoluta o della maggioranza relativa delle quote o delle azioni della medesima società.
8. ABROGATO	8. ABROGATO
9. ABROGATO	9. ABROGATO
10. ABROGATO	10. ABROGATO
11. ABROGATO	11. ABROGATO
Norme Transitorie	**Norme Transitorie**
I) Fatto salvo quanto previsto dalla successiva norma transitoria, i procedimenti di valutazione in corso presso la Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie (Co.A.P.S.), alla data di modifica dell'art. 20 bis delle NOIF, sono regolati dalle disposizioni previgenti.	I) Fatto salvo quanto previsto dalla successiva norma transitoria, i procedimenti di valutazione in corso presso la Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie (Co.A.P.S.), alla data di modifica dell'art. 20 bis delle NOIF, sono regolati dalle disposizioni previgenti.
II) Il comma 7 bis si applica anche alle acquisizioni di partecipazioni societarie per le quali la Co.A.P.S. non ha ancora adottato atti di valutazione ai sensi del comma 11 dell'art. 20 bis previgente.	II) Il comma 7 bis si applica anche alle acquisizioni di partecipazioni societarie per le quali la Co.A.P.S. non ha ancora adottato atti di valutazione ai sensi del comma 11 dell'art. 20 bis previgente.

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 131/A

Il Consiglio Federale

- ravvisata la necessità di istituire la Commissione Operazioni Societarie (C.O.S.), alla quale vengono fra l'altro attribuite le funzioni della previgente Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie (Co.A.P.S.);

- preso atto della necessità di modificare l'art. 20 *bis* delle NOIF, di introdurre l'art. 20 *ter* delle NOIF, nonché di modificare l'art. 32 del Codice di Giustizia Sportiva;

- visto l'art. 27 dello Statuto federale

d e l i b e r a

a) di approvare le modifiche all'art. 20 *bis* delle NOIF, secondo il testo allegato sub A) al presente Comunicato Ufficiale;

b) di approvare l'introduzione dell'art. 20 *ter* delle NOIF, secondo il testo allegato sub B) al presente Comunicato Ufficiale;

c) di approvare le modifiche all'art. 32 del Codice di Giustizia Sportiva, secondo il testo allegato sub C) al presente Comunicato Ufficiale.

PUBBLICATO IN ROMA IL 19 DICEMBRE 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

NORME ORGANIZZATIVE INTERNE FEDERALI

Art. 20 *ter*
Commissione Operazioni Societarie

1. È istituita presso la FIGC la Commissione Operazioni Societarie (C.O.S.).

2. La C.O.S. è formata da almeno sette componenti nominati dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente federale, di cui uno con funzioni di Presidente.

3. Possono essere nominati componenti della C.O.S. coloro che siano:
a) professori universitari di ruolo in materie giuridiche ed economico-aziendali, anche a riposo;
b) magistrati di qualsiasi giurisdizione, anche a riposo;
c) avvocati dello Stato, anche a riposo e notai;
d) avvocati e dottori commercialisti iscritti da almeno cinque anni negli albi dei relativi consigli dell'ordine.

4. La C.O.S. è validamente costituita con la partecipazione della metà più uno dei componenti e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti ed in caso di parità prevale il voto del Presidente.

5. Il mandato dei componenti della C.O.S. ha durata quadriennale ed è rinnovabile per non più di due volte.

6. La C.O.S. esercita funzioni consultive per accertare la sussistenza dei requisiti di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 20 *bis* delle NOIF. Nel caso in cui la stessa rilevi una qualunque irregolarità o carenza nella documentazione o nella fideiussione di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 20 *bis* delle NOIF, provvede a chiedere ai soggetti interessati l'integrazione della documentazione o della fideiussione, fissando un termine aggiuntivo, non prorogabile, di 15 giorni. La concessione di detto termine aggiuntivo è comunque subordinata a che, nel termine di cui all'art 20 *bis*, comma 7 delle NOIF, sia stato quanto meno depositato l'atto dal quale consegua l'acquisizione ovvero, ove non ancora disponibile la copia dell'atto, sia stata quanto meno depositata l'attestazione di avvenuta stipula.

7. Non possono essere esaminati o presi in considerazione dalla C.O.S. documenti presentati successivamente al termine aggiuntivo di cui al precedente comma 6 e il mancato adempimento alla richiesta di regolarizzazione, entro il medesimo termine, equivale ad assenza dei requisiti richiesti dall'art. 20 *bis*, commi 5 e 6 delle NOIF.

8. La C.O.S. adotta i propri atti di valutazione entro 20 giorni dalla scadenza del temine previsto dall'art. 20 *bis*, comma 7 delle NOIF e di ciascun termine previsto dal precedente comma 6. L'esito delle verifiche svolte dalla Commissione, comprensive del procedimento aggiuntivo disciplinato dal precedente comma 6, è comunicato al Presidente Federale e alla società sportiva interessata, e, nel caso in cui la C.O.S. rilevi inadempienze o la mancanza dei requisiti, è comunicato altresì alla Procura federale.

9. L'art. 32, commi da 5-*bis* a 5-*octies* del Codice di Giustizia Sportiva, disciplina le sanzioni applicabili alle violazioni concernenti la dimostrazione dei requisiti di onorabilità e di solidità finanziaria previsti dal presente articolo.

10. La C.O.S., su richiesta del Presidente federale, fornisce i pareri richiesti dall'art. 20, commi 4 e

NORME ORGANIZZATIVE INTERNE FEDERALI

6 delle NOIF e dall'art. 52, comma 3 delle NOIF, nonché pareri su altre questioni ad essa demandate da ulteriori disposizioni federali.

Norme Transitorie

I) La Commissione Operazioni Societarie (C.O.S.) che verrà nominata dopo l'approvazione della presente disposizione resterà in carica sino al 30 giugno 2029. A tale scadenza si intenderà compiuto il primo mandato quadriennale.

II) Ai fini del limite dei mandati di cui al comma 5 non si computano i mandati eventualmente ricoperti nella Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie (Co.A.P.S.).

III) La Co.A.P.S., nella attuale composizione, resta in carica fino alla nomina della C.O.S. e ne svolgerà le funzioni fino alla cessazione dalla carica.

IV) Fatto salvo quanto previsto dalla II) Norma transitoria di cui all'art. 20 *bis* delle NOIF, i procedimenti di valutazione in corso presso la Co.A.P.S., alla data di introduzione dell'art. 20 *ter* delle NOIF, sono regolati dalle disposizioni previgenti.

CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA FIGC

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
Art. 32 **Doveri e divieti in materia di tesseramenti, trasferimenti, cessioni e controlli societari**	**Art. 32** **Doveri e divieti in materia di tesseramenti, trasferimenti, cessioni e controlli societari**
1. Ai dirigenti federali nonché ai dirigenti, ai tesserati delle società, ai soci e non soci di cui all'art. 2, comma 2 è fatto divieto di svolgere attività comunque attinenti al trasferimento, alla cessione di contratto o al tesseramento di calciatori e tecnici, salvo che avvengano nell'interesse della propria società. È fatto altresì divieto, nello svolgimento di tali attività, di avvalersi di soggetti non autorizzati e di avere comunque contatti con tesserati inibiti o squalificati. In questi casi gli atti, anche se conclusi, sono privi di effetto.	1. INVARIATO
2. Le attività attinenti al trasferimento, alla cessione di contratto e al tesseramento di calciatori devono essere svolte conformemente alle disposizioni federali ed ai regolamenti delle Leghe.	2. INVARIATO
3. Ai dirigenti federali, nonché ai dirigenti, ai tesserati delle società, ai soci e non soci di cui all'art. 2, comma 2, che contravvengono ai divieti e alle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2 si applica la sanzione della inibizione temporanea per un periodo non inferiore a tre mesi.	3. INVARIATO
4. Salva l'applicazione di disposizioni speciali, alle società responsabili delle violazioni dei divieti e delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2 si applica una sanzione non inferiore all'ammenda.	4. INVARIATO
5. La società che non adempie agli obblighi di comunicazione e di deposito nei termini fissati dalle disposizioni federali in materia di controllo delle società professionistiche o di ammissione ai campionati professionistici o di rilascio delle licenze FIGC è punita, per ogni inadempimento, con le sanzioni previste dalle medesime disposizioni federali ovvero, in mancanza, con quelle dell'ammenda o della penalizzazione di uno o più punti in classifica.	5. INVARIATO
5-*bis*. La violazione dell'art. 20 *bis* NOIF	5-*bis*. INVARIATO

CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA FIGC

comporta l'applicazione delle sanzioni di seguito precisate.	
5-*ter*. Il mancato rispetto dei termini previsti dall'art. 20 *bis*, comma 7, delle NOIF comporta, per il mero ritardo maturato e indipendentemente dalla eventuale successiva regolarizzazione di cui al comma 8 del medesimo art. 20 *bis*, l'applicazione alla società sportiva di una sanzione pecuniaria non inferiore a € 10.000 e non superiore ad € 100.000. Nel caso il ritardo si riferisca sia alla documentazione di cui al comma 5 e 6.A1, sia ancora alla documentazione di cui al comma 6.A2, la sanzione pecuniaria sopra disciplinata è aumentata del 50%.	5-*ter*. Il mancato rispetto dei termini previsti dall'art. 20 *bis*, comma 7, delle NOIF comporta, per il mero ritardo maturato e indipendentemente dalla eventuale successiva regolarizzazione di cui al **comma 6 dell'art. 20 *ter* delle NOIF**, l'applicazione alla società sportiva di una sanzione pecuniaria non inferiore a € 10.000 e non superiore ad € 100.000. Nel caso il ritardo si riferisca sia alla documentazione di cui al comma 5 e 6.A1, sia ancora alla documentazione di cui al comma 6.A2, la sanzione pecuniaria sopra disciplinata è aumentata del 50%.
5-*quater*. L'assenza dei requisiti di onorabilità o di solidità finanziaria da parte dei soggetti indicati dall'art. 20 *bis*, comma 1, delle NOIF, anche ove conseguente alla omessa regolarizzazione della documentazione ai sensi di quanto previsto dal comma 8 del medesimo art. 20 *bis* delle NOIF, comporta, per la società interessata dalla acquisizione, l'applicazione della sanzione di almeno due punti di penalizzazione in classifica. La sanzione è unica anche in caso di mancanza di più requisiti tra quelli indicati dai commi 5 e 6 dell'art. 20 *bis* delle NOIF.	5-*quater*. L'assenza dei requisiti di onorabilità o di solidità finanziaria da parte dei soggetti indicati dall'art. 20 *bis*, comma 1, delle NOIF, anche ove conseguente alla omessa regolarizzazione della documentazione ai sensi di quanto previsto dal **comma 6 dell'art. 20 *ter* delle NOIF**, comporta, per la società interessata dalla acquisizione, l'applicazione della sanzione di almeno due punti di penalizzazione in classifica. La sanzione è unica anche in caso di mancanza di più requisiti tra quelli indicati dai commi 5 e 6 dell'art. 20 *bis* delle NOIF.
5-*quinques*. Il rilascio di dichiarazioni non veritiere, ai fini della dimostrazione dei requisiti di onorabilità o di solidità finanziaria comporta l'applicazione della sanzione di almeno 1 anno di inibizione per il dichiarante e di almeno tre punti di penalizzazione in classifica per la società interessata dalla dichiarazione non veritiera.	5-*quinques*. INVARIATO
5-*sexies*. Entro 30 giorni dal passaggio in giudicato della decisione adottata dagli organi della giustizia sportiva che porti all'applicazione di una delle sanzioni disciplinate dai commi 5-quater, 5-*quinquies* e 5-*sexies* che precedono, la partecipazione societaria oggetto di acquisizione che ha dato luogo alla decisione di condanna dovrà essere trasferita a favore di soggetti che rispondano ai requisiti di onorabilità e solidità finanziaria di cui all'art. 20 *bis* NOIF. Il	5-*sexies*. Entro 30 giorni dal passaggio in giudicato della decisione adottata dagli organi della giustizia sportiva che porti all'applicazione di una delle sanzioni disciplinate dai **commi 5-*quater* e 5-*quinquies*** che precedono, la partecipazione societaria oggetto di acquisizione che ha dato luogo alla decisione di condanna dovrà essere trasferita a favore di soggetti che rispondano ai requisiti di onorabilità e solidità finanziaria di cui all'art. 20 *bis* NOIF. Il

CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA FIGC

trasferimento deve prevedere l'espressa esclusione del mantenimento a favore dei cedenti di un qualunque ruolo nella società affiliata o nei soggetti che partecipino ad essa ed è comunicato alla FIGC ai fini dell'applicazione del nuovo procedimento di cui all'art. 20 *bis* NOIF nei confronti dei nuovi acquirenti.	trasferimento deve prevedere l'espressa esclusione del mantenimento a favore dei cedenti di un qualunque ruolo nella società affiliata o nei soggetti che partecipino ad essa ed è comunicato alla FIGC ai fini dell'applicazione del nuovo procedimento di cui all'art. 20 *bis* **e 20 *ter* NOIF** nei confronti dei nuovi acquirenti.
5-*septies*. Trascorso inutilmente il suddetto termine di 30 giorni per il trasferimento previsto dal comma che precede, alla società affiliata interessata dal mancato adempimento è applicata una ulteriore sanzione di almeno tre punti di penalizzazione in classifica.	5-*septies*. INVARIATO
5-*octies*. Ogniqualvolta decorrano ulteriori 60 giorni senza che l'obbligo di trasferimento sia stato adempiuto alla società affiliata interessata dal mancato adempimento è applicata una ulteriore sanzione di almeno tre punti di penalizzazione in classifica.	5-*octies*. INVARIATO
5-*novies*. Le sanzioni previste dai commi 5-*ter*, 5-*quater*, 5-*quinquies*, 5-*sexies*, 5-*septies* e 5-*octies*, ricorrendone i presupposti di applicazione, si cumulano.	5-*novies*. Le sanzioni previste dai **commi 5-*ter*, 5-*quater*, 5-*quinquies*, 5-*septies* e 5-*octies***, ricorrendone i presupposti di applicazione, si cumulano.
6. Per la violazione, comunque posta in essere, delle disposizioni in materia di tesseramento e di cessione di contratto di calciatore proveniente da Federazione estera, di cui all'art. 102, comma 4, delle NOIF, si applicano le seguenti sanzioni: alla società, l'ammenda fino al 10% del valore di acquisizione del calciatore; ai dirigenti e ai soci e non soci di cui all'art. 2, comma 2, l'inibizione temporanea; al calciatore, la squalifica a tempo.	6. INVARIATO
7. La violazione delle norme federali in materia di tesseramenti, compiuta mediante falsa attestazione di cittadinanza, costituisce illecito disciplinare. Le società nonché i loro dirigenti, tesserati, soci e non soci di cui all'art. 2, comma 2, che compiano direttamente o tentino di compiere ovvero consentano che altri compiano atti volti ad ottenere attestazioni o documenti di cittadinanza falsi o comunque alterati al fine di eludere le norme in materia di ingresso in Italia e di tesseramento di calciatori extracomunitari, ne sono responsabili applicandosi le sanzioni di	7. INVARIATO

CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA FIGC

cui ai successivi commi 8 e 9. Alle stesse sanzioni soggiacciono le società, i dirigenti e i tesserati qualora alle competizioni sportive partecipino calciatori sotto falso nome o che comunque non abbiano titolo per prendervi parte.	
8. Nell'ipotesi di cui al precedente comma, se viene accertata la responsabilità della società ai sensi dell'art. 6, commi 2 e 3, il fatto è punito, a seconda della gravità, con le sanzioni di cui all'art. 8, comma 1, lettere c), g), h), i), mentre se viene accertata la responsabilità diretta della società ai sensi dell'art. 6, comma 1 il fatto è punito, a seconda della gravità, con le sanzioni all'art. 8, comma 1, lettere g), h), i).	8. INVARIATO
9. I dirigenti, i tesserati delle società, i soci e non soci di cui all'art. 2, comma 2, riconosciuti responsabili dei fatti di cui al comma 7, sono puniti con la sanzione dell'inibizione o della squalifica per un periodo non inferiore a due anni.	9. INVARIATO
10. Il mancato rispetto delle disposizioni in materia di incentivazione e promozione dei giocatori locali comporta l'applicazione a carico della società responsabile della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), nella misura di almeno 1 punto di penalizzazione in classifica.	10. INVARIATO
11. Le parti che, senza giusta causa, recedano da un contratto di prestazione sportiva o ne interrompano l'esecuzione, commettono una violazione rilevante anche ai fini disciplinari, punita con le sanzioni di cui all'art. 8, comma 1, lettere b), c), n) e quelle di cui all'art. 9, comma 1, lettere c), d), e), f), g), h).	11. INVARIATO
12. Per le altre violazioni delle norme federali in materia di tesseramenti e controlli societari si applicano le sanzioni dell'inibizione o della squalifica.	12. INVARIATO
Norma transitoria 1. Le disposizioni dei commi da 5-*bis* a 5-*novies* dell'art. 32 Codice di Giustizia Sportiva trovano applicazione per tutti i procedimenti di valutazione non ancora conclusi ad opera della Co.A.P.S. (Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie).	**Norma transitoria** **1. I procedimenti di valutazione in corso presso la Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie (Co.A.P.S.), alla data di approvazione delle modifiche dei commi 5 *ter* e 5 *quater* dell'art. 32 Codice di Giustizia Sportiva, sono regolati dalle**

CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA FIGC

2. Le disposizioni dei commi da 5-*bis* a 5-*septies* dell'art. 32 Codice di Giustizia Sportiva trovano altresì applicazione, su richiesta della società sportiva interessata e secondo quanto previsto dalle disposizioni che seguono, per tutte le fattispecie per le quali, al momento della relativa entrata in vigore, eventuali sanzioni applicate ai sensi del previgente comma 5-*bis* non abbiano formato oggetto di giudicato. 3. Entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore dei commi da 5-*bis* a 5-*septies* dell'art. 32 Codice di Giustizia Sportiva, ciascuna società sportiva interessata può presentare istanza di riesame alla Co.A.P.S. con comunicazione trasmessa presso la FIGC - Co.A.P.S. (Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie). 4. L'istanza, che deve essere sottoscritta anche dai soggetti indicati dai commi da 1 a 4 dell'art. 20 *bis* NOIF, determina l'archiviazione dei procedimenti disciplinari avviati dalla Procura Federale e rende improcedibili i giudizi eventualmente pendenti, con annullamento delle sanzioni eventualmente già comminate. È onere della società sportiva interessata comunicare alla Procura Federale e agli organi di giustizia sportiva competenti l'avvenuta presentazione dell'istanza di riesame fornendone la prova di trasmissione. L'improcedibilità è dichiarata dagli organi di giustizia sportiva presso cui è pendete il giudizio divenuto improcedibile. 5. La Commissione provvede ad assegnare, alle società sportive interessate e ai soggetti che ne abbiano fatto richiesta, un termine di 15 giorni per la presentazione o regolarizzazione della documentazione indicata ai commi 5 e 6 dell'art. 20 *bis* NOIF. Ove necessario, la Co.A.P.S. può chiedere l'integrazione della documentazione presentata, assegnando un termine aggiuntivo di 15 giorni non ulteriormente prorogabile, ferma in tal caso l'applicazione della sanzione di cui all'art. 32, comma 5-*ter*. 6. L'esito del riesame svolto dalla Commissione è comunicato al Presidente Federale e alla	**disposizioni previgenti.**

società sportiva interessata, e, nel caso in cui la Commissione rilevi inadempienze o la mancanza dei requisiti, è comunicato altresì alla Procura Federale.	

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 142/A

Si pubblicano in allegato i modelli tipo delle fideiussioni a prima richiesta e il modello tipo del deposito a garanzia (*escrow account*), che dovranno essere utilizzati dalle società di Serie B ai fini del rilascio delle garanzie previste dal Comunicato Ufficiale n. 126/A del 19 dicembre 2025.

PUBBLICATO IN ROMA IL 14 GENNAIO 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

ALL. A)

Alla
Lega Nazionale Professionisti Serie B
Via Rosellini, 4
20124 Milano

GARANZIA BANCARIA A PRIMA RICHIESTA

Con la presente la sottoscritta Banca [•] con sede in [•], capitale sociale Euro [•], codice fiscale ed iscrizione al Registro delle Imprese di [•],[•], numero di iscrizione nell'Albo delle Banche tenuto dalla Banca d'Italia [•] [*completare con i dati della banca garante*] (la "**Banca Garante**") si impegna irrevocabilmente a pagare alla Lega Nazionale Professionisti Serie B (la "**Lega Serie B**") immediatamente alla prima richiesta scritta della Lega Serie B, al momento del ricevimento della stessa, ogni somma, sino alla concorrenza di **euro 800.000,00** (ottocentomila/00) dovuta dalla società [•] (la "**Società**"): a) in dipendenza di qualsiasi tipo di rapporto economico connesso con la posizione di affiliata alla FIGC e di associata alla Lega Serie B relativo all'attività inerente la stagione sportiva 2026/2027 e le precedenti; b) ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati a titolo di emolumenti per la stagione sportiva 2026/2027; c) ai tesserati a titolo di compensi ivi compresi gli incentivi all'esodo in forza di accordi depositati presso la Lega Serie B, direttamente o indirettamente collegati al contratto economico.
L'importo di cui alla presente garanzia, una volta incassato dalla Lega Serie B, dovrà essere utilizzato per il pagamento di quanto dovuto dalla anzidetta Società per le causali sopraindicate.
L'importo di cui alla presente garanzia potrà essere versato dalla Lega Serie B al Fondo di Solidarietà per Calciatori, Allenatori e Preparatori Atletici per il pagamento dei tesserati della medesima Società.
La presente garanzia viene rilasciata con validità fino al **2 novembre 2027** con l'intesa che il suddetto importo potrà essere escusso a vista, in una o più volte, "a prima richiesta", anche nel caso in cui la Società non sia ammessa al campionato professionistico di competenza o ne sia esclusa o sia posta in liquidazione giudiziale. Detta richiesta potrà effettuarsi anche mediante invio di comunicazione scritta, da spedirsi entro il predetto termine dalla Lega Serie B, ed il pagamento dovrà essere effettuato sul conto corrente che sarà indicato dalla Lega Serie B, dietro rilascio di semplice ricevuta, senza alcuna formalità né preavviso.
L'originale di questo atto deve essere restituito alla Banca Garante dopo la data di scadenza nel caso in cui la presente garanzia non fosse stata utilizzata ovvero, in caso contrario, dopo che le richieste della Lega Serie B siano state integralmente soddisfatte dalla Banca Garante.
La presente garanzia viene prestata con espressa volontà di deroga, se ed in quanto invocabili, agli artt. 1944 (con rinuncia espressa al beneficio di escussione del debitore principale), 1945 e 1955 codice civile, atteso che la Lega Serie B potrà, come sopra precisato, esigere il pagamento immediato, senza che dalla Banca Garante sia possibile opporre le eccezioni sollevabili dal debitore garantito. Inoltre, in deroga all'art. 1957 codice civile, si conviene che il fideiussore resta obbligato anche dopo la scadenza della summenzionata data di validità, purché la Lega Serie B abbia proposto le sue istanze contro la debitrice principale entro due mesi da tale data.
La sottoscritta Banca Garante si obbliga espressamente a non richiedere controgaranzie di sorta alla Società rinunciando, in ogni caso, ad avvalersi di ogni diritto di regresso e/o di surroga nei confronti della stessa.
Resta, infine, inteso che, in caso di ritardo nella corresponsione degli importi richiesti e dovuti, saranno corrisposti dalla Banca Garante gli interessi di mora in misura pari al tasso effettivo globale medio vigente maggiorato di due punti percentuali dalla data di richiesta sino all'effettivo saldo, o comunque nei limiti di cui alla L. 108/96 e successive modificazioni ed integrazioni.
La Banca Garante prende, infine, atto che per qualsiasi controversia inerente la presente garanzia è esclusivamente competente il Foro di Milano.

(firma Banca Garante)

Per le finalità di cui all'art. 1341 codice civile dichiariamo di approvare espressamente:
a) la deroga al disposto degli artt. 1944, 1945, 1955 e 1957 codice civile, se ed in quanto invocabili;
b) l'utilizzazione della garanzia "a prima richiesta";
c) la rinunzia ad avvalersi di ogni diritto di regresso e/o surroga nei confronti della Società ed a richiedere alla medesima controgaranzie di sorta;
d) l'esclusiva competenza del Foro di Milano.

(firma Banca Garante)

ALL. B)

Alla
Lega Nazionale Professionisti Serie B
Via Rosellini, 4
20124 Milano

GARANZIA ASSICURATIVA A PRIMA RICHIESTA

Con la presente la sottoscritta Assicurazione [•] con sede in [•], capitale sociale Euro [•], codice fiscale [•] ed iscrizione al Registro delle Imprese di [•], ed iscritta nell'Albo delle Assicurazioni tenuto dall'Ivass (ramo cauzioni) al numero [•] (la "**Assicurazione Garante**") si impegna irrevocabilmente a pagare alla Lega Nazionale Professionisti Serie B (la "**Lega Serie B**") immediatamente alla prima richiesta scritta della Lega Serie B, al momento del ricevimento della stessa, ogni somma, sino alla concorrenza di **euro 800.000,00** (ottocentomila/00) dovuta dalla società [•] (la "**Società**"): a) in dipendenza di qualsiasi tipo di rapporto economico connesso con la posizione di affiliata alla FIGC e di associata alla Lega Serie B relativo all'attività inerente la stagione sportiva 2026/2027 e le precedenti; b) ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati a titolo di emolumenti per la stagione sportiva 2026/2027; c) ai tesserati a titolo di compensi ivi compresi gli incentivi all'esodo in forza di accordi depositati presso la Lega Serie B, direttamente o indirettamente collegati al contratto economico.

L'importo di cui alla presente garanzia, una volta incassato dalla Lega Serie B, dovrà essere utilizzato per il pagamento di quanto dovuto dalla anzidetta Società per le causali sopraindicate.

L'importo di cui alla presente garanzia potrà essere versato dalla Lega Serie B al Fondo di Solidarietà per Calciatori, Allenatori e Preparatori Atletici per il pagamento dei tesserati della medesima Società.

La presente garanzia viene rilasciata con validità fino al **2 novembre 2027** con l'intesa che il suddetto importo potrà essere escusso a vista, in una o più volte, "a prima richiesta", anche nel caso in cui la Società non sia ammessa al campionato professionistico di competenza o ne sia esclusa o sia posta in liquidazione giudiziale. Detta richiesta potrà effettuarsi anche mediante invio di comunicazione scritta, da spedirsi entro il predetto termine dalla Lega Serie B, ed il pagamento dovrà essere effettuato sul conto corrente che sarà indicato dalla Lega Serie B, dietro rilascio di semplice ricevuta, senza alcuna formalità né preavviso.

L'originale di questo atto deve essere restituito all'Assicurazione Garante dopo la data di scadenza nel caso in cui la presente garanzia non fosse stata utilizzata ovvero, in caso contrario, dopo che le richieste della Lega Serie B siano state integralmente soddisfatte dall'Assicurazione Garante.

La presente garanzia viene prestata con espressa volontà di deroga, se ed in quanto invocabili, agli artt. 1944 (con rinuncia espressa al beneficio di escussione del debitore principale), 1945 e 1955 codice civile, atteso che la Lega Serie B potrà, come sopra precisato, esigere il pagamento immediato, senza che dall'Assicurazione Garante sia possibile opporre le eccezioni sollevabili dal debitore garantito. Inoltre, in deroga all'art. 1957 codice civile, si conviene che il fideiussore resta obbligato anche dopo la scadenza della summenzionata data di validità, purché la Lega Serie B abbia proposto le sue istanze contro la debitrice principale entro due mesi da tale data.

La sottoscritta Assicurazione Garante, potrà richiedere controgaranzie a soggetti diversi dalla Società con i quali stipulerà il relativo contratto e avrà, nei confronti degli stessi, diritto di regresso e/o surroga.

Resta, infine, inteso che, in caso di ritardo nella corresponsione degli importi richiesti e dovuti, saranno corrisposti dall'Assicurazione Garante gli interessi di mora in misura pari al tasso effettivo globale medio vigente maggiorato di due punti percentuali dalla data di richiesta sino all'effettivo saldo, o comunque nei limiti di cui alla L. 108/96 e successive modificazioni ed integrazioni.

L'Assicurazione Garante prende, infine, atto che per qualsiasi controversia inerente la presente garanzia è esclusivamente competente il Foro di Milano.

(firma Assicurazione Garante)

Per le finalità di cui all'art. 1341 codice civile dichiariamo di approvare espressamente:

a) la deroga al disposto degli artt. 1944, 1945, 1955 e 1957 codice civile, se ed in quanto invocabili;
b) l'utilizzazione della garanzia "a prima richiesta";
c) l'esclusiva competenza del Foro di Milano.

(firma Assicurazione Garante)

ALL. C)

Alla
Lega Nazionale Professionisti Serie B
Via Rosellini, 4
20124 Milano

GARANZIA A PRIMA RICHIESTA

Con la presente la sottoscritta società [•] con sede in [•], capitale sociale Euro [•], codice fiscale [•] ed iscrizione al Registro delle Imprese di [•], ed iscritta nell'Albo di cui all'art. 106 del T.U.B. al numero[•] (la "**Società Garante**") si impegna irrevocabilmente a pagare alla Lega Nazionale Professionisti Serie B (la "**Lega Serie B**") immediatamente alla prima richiesta scritta della Lega Serie B, al momento del ricevimento della stessa, ogni somma, sino alla concorrenza di euro **800.000,00** (ottocentomila/00) dovuta dalla società [•] (la "**Società**"): a) in dipendenza di qualsiasi tipo di rapporto economico connesso con la posizione di affiliata alla FIGC e di associata alla Lega Serie B relativo all'attività inerente la stagione sportiva 2026/2027 e le precedenti; b) ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati a titolo di emolumenti per la stagione sportiva 2026/2027; c) ai tesserati a titolo di compensi ivi compresi gli incentivi all'esodo in forza di accordi depositati presso la Lega Serie B, direttamente o indirettamente collegati al contratto economico.
L'importo di cui alla presente garanzia, una volta incassato dalla Lega Serie B, dovrà essere utilizzato per il pagamento di quanto dovuto dalla anzidetta Società per le causali sopraindicate.
L'importo di cui alla presente garanzia potrà essere versato dalla Lega Serie B al Fondo di Solidarietà per Calciatori, Allenatori e Preparatori Atletici per il pagamento dei tesserati della medesima Società.
La presente garanzia viene rilasciata con validità fino al **2 novembre 2027** con l'intesa che il suddetto importo potrà essere escusso a vista, in una o più volte, "a prima richiesta", anche nel caso in cui la Società non sia ammessa al campionato professionistico di competenza o ne sia esclusa o sia posta in liquidazione giudiziale. Detta richiesta potrà effettuarsi anche mediante invio di comunicazione scritta, da spedirsi entro il predetto termine dalla Lega Serie B, ed il pagamento dovrà essere effettuato sul conto corrente che sarà indicato dalla Lega Serie B, dietro rilascio di semplice ricevuta, senza alcuna formalità né preavviso.
L'originale di questo atto deve essere restituito alla Società Garante dopo la data di scadenza nel caso in cui la presente garanzia non fosse stata utilizzata ovvero, in caso contrario, dopo che le richieste della Lega Serie B siano state integralmente soddisfatte dalla Società Garante.
La presente garanzia viene prestata con espressa volontà di deroga, se ed in quanto invocabili, agli artt. 1944 (con rinuncia espressa al beneficio di escussione del debitore principale), 1945 e 1955 codice civile, atteso che la Lega Serie B potrà, come sopra precisato, esigere il pagamento immediato, senza che dalla Società Garante sia possibile opporre le eccezioni sollevabili dal debitore garantito. Inoltre, in deroga all'art. 1957 codice civile, si conviene che il fideiussore resta obbligato anche dopo la scadenza della summenzionata data di validità, purché la Lega Serie B abbia proposto le sue istanze contro la debitrice principale entro due mesi da tale data.
La sottoscritta Società Garante si obbliga espressamente a non richiedere controgaranzie di sorta alla Società rinunciando, in ogni caso, ad avvalersi di ogni diritto di regresso e/o di surroga nei confronti della stessa.
Resta, infine, inteso che, in caso di ritardo nella corresponsione degli importi richiesti e dovuti, saranno corrisposti dalla Società Garante gli interessi di mora in misura pari al tasso effettivo globale medio vigente maggiorato di due punti percentuali dalla data di richiesta sino all'effettivo saldo, o comunque nei limiti di cui alla L. 108/96 e successive modificazioni ed integrazioni.
La Società Garante prende, infine, atto che per qualsiasi controversia inerente la presente garanzia è esclusivamente competente il Foro di Milano.

(firma Società Garante)

Per le finalità di cui all'art. 1341 codice civile dichiariamo di approvare espressamente:
a) la deroga al disposto degli artt. 1944, 1945, 1955 e 1957 codice civile, se ed in quanto invocabili;
b) l'utilizzazione della garanzia "a prima richiesta";
c) la rinunzia ad avvalersi di ogni diritto di regresso e/o surroga nei confronti della Società ed a richiedere alla medesima controgaranzie di sorta;
d) l'esclusiva competenza del Foro di Milano.

(firma Società Garante)

ALL. D)

ESCROW AGREEMENT

Il presente Escrow Agreement (come di seguito definito) è stipulato in data [-] tra **[DENOMINAZIONE SOCIETA']** (la "**Società**"), d'ora innanzi denominata anche **PRESTATORE DI GARANZIA o DEPOSITANTE**, con sede in [INDIRIZZO], P.IVA e C.F.: [P.IVA], pec [INDIRIZZO PEC], in persona del suo Legale Rappresentante [COGNOME E NOME DEL LEGALE RAPPRESENTANTE], nato a [LUOGO] il [DATA], C.F.: [CODICE FISCALE], munito dei giusti poteri previsti [INDICARE STATUTO O DELIBERA E EVENTUALMENTE ALLEGARE DOCUMENTO]

E

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE B (la "**Lega Serie B**"), d'ora innanzi denominata anche **PARTE GARANTITA o BENEFICIARIO**, con sede in Via Ippolito Rosellini 4 - 20124 Milano, C.F.: 97557110158 – P. IVA 07112250969, pec legab@legalmail.it, in persona del suo Legale Rappresentante pro tempore [COGNOME E NOME DEL LEGALE RAPPRESENTANTE], munito dei giusti poteri previsti dallo Statuto vigente

E

[-] ("**Escrow Agent**"), sede legale in [-] Via [-], capitale sociale di euro [-] ([-]) interamente versato, C.F. [-] e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di [-], P. IVA [-] appartenente al gruppo bancario [-] (codice gruppo [-]), società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte della Banca [-] con sede in [-], codice fiscale [-], numero di iscrizione nell'Albo delle Banche tenuto dalla Banca d'Italia [-], qui rappresentata da [COGNOME E NOME DEL LEGALE RAPPRESENTANTE], giusta procura speciale ricevuta dal notaio [NOME NOTAIO] di [-] in data XX/XX/XXXX repertorio n. XX [EVENTUALMENTE ALLEGARE DOCUMENTO].
Il Prestatore di Garanzia, la Parte Garantita e l'Escrow Agent sono qui di seguito congiuntamente definiti le "Parti" e ciascuno singolarmente la "Parte".

PREMESSO CHE:

A. Con il Comunicato Ufficiale FIGC n. 126/A pubblicato in Roma il 19 dicembre 2025 il Consiglio Federale, visti gli artt. 8 e 27 dello Statuto federale in materia di Sistema delle Licenze Nazionali, ha deliberato di approvare il Sistema delle Licenze Nazionali per l'ammissione ai Campionati Professionistici di Serie A, di Serie B e di Serie C 2026/2027.
B. Secondo quanto previsto dal Sistema Licenze Nazionali 2026/2027, le società aventi diritto a richiedere l'ammissione al Campionato di Serie B dovranno depositare presso la Lega Serie B l'originale della garanzia a favore della Lega stessa, da fornirsi esclusivamente attraverso fideiussione a prima richiesta dell'importo di **euro 800.000,00** (ottocentomila/00), rilasciata da banche, società assicurative o società iscritte all'Albo Unico ex art. 106 TUB, ovvero, in alternativa, le società potranno costituire un deposito a garanzia (c.d. escrow account) dell'importo di **euro 800.000,00** (ottocentomila/00) ("**Importo Vincolato"**), presso banche che figurino nell'Albo delle Banche tenuto dalla Banca d'Italia, ovvero presso società appartenenti al medesimo gruppo bancario, depositando presso la Lega Serie B, l'originale del contratto di deposito a garanzia a favore della medesima Lega.
C. L'inosservanza della prescrizione di cui al paragrafo B, determinerà la mancata concessione della Licenza Nazionale 2026/2027.
D. In relazione a quanto precede, il BENEFICIARIO e il DEPOSITANTE intendono stipulare il presente contratto di deposito vincolato (il "**Contratto di Escrow**") al fine di stabilire i termini e le condizioni ai sensi dei quali l'Escrow Agent riceverà, custodirà e gestirà l'Importo Vincolato, fino al momento in cui provvederà al suo svincolo ai sensi del presente Contratto di Escrow e secondo quanto di seguito indicato;
E. L'Escrow Agent si è dichiarato disponibile ad assolvere l'incarico di cui alle precedenti Premesse lett. B. e D., secondo le modalità previste nel presente Contratto di Escrow per il deposito, la custodia e lo svincolo dell'Importo Vincolato.

TUTTO CIÒ PREMESSO, FORMANDO LE PREMESSE PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DEL PRESENTE CONTRATTO DI ESCROW, LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1 - NOMINA E RUOLO DELL'ESCROW AGENT

1.1 Il Prestatore di Garanzia e la Parte Garantita conferiscono congiuntamente e irrevocabilmente all'Escrow Agent, che accetta, l'incarico di custodire, gestire e svincolare l'Importo Vincolato solo ed esclusivamente in conformità a quanto previsto dal presente Contratto di Escrow. Le parti prendono atto del fatto che l'Importo Vincolato non sarà produttivo d'interessi.

1.2 Il presente Contratto di Escrow avrà valore di mandato irrevocabile ex art. 1723 cod. civ., conferito congiuntamente dal Prestatore di Garanzia e dalla Parte Garantita all'Escrow Agent, che cesserà al momento dello

svincolo e versamento dell'integrale Importo Vincolato o alla diversa scadenza contemplata nel successivo articolo 5 (Durata). Essendo il mandato irrevocabile conferito dal DEPOSITANTE nell'interesse del BENEFICIARIO, dovendo quest'ultimo garantire, ai sensi della vigente normativa, il regolare svolgimento delle competizioni di Serie B anche sotto il profilo amministrativo, le Parti danno atto che l'eventuale estinzione della società prestatrice di garanzia ovvero l'ammissione della stessa ad una procedura di liquidazione, non determina alcun effetto sul presente contratto, né sulle somme oggetto di svincolo ai sensi del paragrafo 3.1 lett.a.

1.3 L'Escrow Agent si impegna ad agire e ad eseguire puntualmente e diligentemente tutti i doveri e gli obblighi previsti nel presente Contratto di Escrow e non potrà, in alcun modo: (i) effettuare eventuali deduzioni o prelievi; o (ii) sequestrare o pignorare l'Importo Vincolato; o (iii) compensare l'Importo Vincolato con qualsiasi altro importo dovuto dalla Parte Garantita e dal Prestatore di Garanzia all'Escrow Agent a qualsiasi titolo o in virtù di qualsiasi tipo di rapporto, anche ai sensi dell'articolo 1853 del codice civile o dei termini e delle condizioni del presente Contratto di Escrow. Le Parti riconoscono e concordano che i doveri, le responsabilità e gli obblighi dell'Escrow Agent saranno limitati a quelli espressamente stabiliti nel presente Contratto di Escrow e nessun altro dovere, responsabilità o obbligo sarà dedotto o implicito.

ARTICOLO 2 - CONTO VINCOLATO E DEPOSITO DELL'IMPORTO VINCOLATO

2.1 Il DEPOSITANTE deposita in data XX/XX/202X in unica soluzione contestualmente alla sottoscrizione dell'agreement, presso Escrow Agent [-], con IBAN n. [-] (il "**Conto Vincolato**") l'Importo Vincolato.

2.2 Quando il DEPOSITANTE avrà proceduto a depositare l'Importo Vincolato sul Conto Vincolato, l'Escrow Agent darà notizia a mezzo PEC al BENEFICIARIO e in copia al DEPOSITANTE dell'avvenuto deposito, comunicando anche il saldo del Conto Vincolato.

2.3 Quando il DEPOSITANTE avrà proceduto a depositare l'Importo Vincolato sul Conto, l'Escrow Agent procederà a costituire in pegno a favore del BENEFICIARIO l'intero Importo Vincolato: l'apposita istruzione sarà sottoscritta dal DEPOSITANTE e comunicata a mezzo PEC al BENEFICIARIO.

2.4 Resta inteso che, non sarà consentita alcuna incongruenza tra l'importo accreditato sul Conto Vincolato con quanto riportato nel Contratto; l'Escrow Agent pertanto non potrà procedere all'apertura del Conto Vincolato in ipotesi di incongruenze, dandone immediata comunicazione alle Parti. In tal caso il contratto si intenderà inadempiuto da parte del DEPOSITANTE.

2.5 Il perfezionamento del presente contratto è subordinato al deposito presso il BENEFICIARIO e presso l'Escrow Agent di una attestazione della Cancelleria del Tribunale competente che provi la inesistenza, alla data del deposito dell'importo vincolato e della costituzione del pegno, di domanda del DEPOSITANTE, ex art. 40 del codice della crisi d'impresa.

ARTICOLO 3 - CONDIZIONI DI SVINCOLO DELL'IMPORTO VINCOLATO

3.1 Il DEPOSITANTE e il BENEFICIARIO autorizzano l'Escrow Agent a svincolare l'intero Importo Vincolato, o parte di esso:

a. a favore del BENEFICIARIO, qualora sussistano ragioni di debito da parte della DEPOSITANTE: a) in dipendenza di qualsiasi tipo di rapporto economico connesso con la posizione di affiliata alla FIGC e di associata alla Lega Serie B relativo all'attività inerente la stagione sportiva 2026/2027 e le precedenti; b) nei confronti di tesserati, dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati a titolo di emolumenti per la stagione sportiva 2026/2027; c) nei confronti di tesserati a titolo di compensi ivi compresi gli incentivi all'esodo in forza di accordi depositati presso la Lega Serie B, direttamente o indirettamente collegati al contratto economico. Lo svincolo avverrà al ricevimento di una semplice richiesta scritta recapitata a mezzo PEC (all'indirizzo indicato al successivo articolo 9) dal BENEFICIARIO all'Escrow Agent e per conoscenza al DEPOSITANTE (la "**Richiesta di Svincolo**");
b. a favore del DEPOSITANTE, qualora quest'ultimo abbia puntualmente effettuato gli adempimenti previsti dalla lett. a. che precede e tali adempimenti risultino documentati al BENEFICIARIO e alla FIGC nei termini e nelle forme previsti dalle vigenti disposizioni federali e di Lega. In tal caso il BENEFICIARIO potrà richiedere all'Escrow Agent il rimborso dell'Escrow Amount, con invio di richiesta recapitata a mezzo PEC (all'indirizzo indicato al successivo articolo 9) all'Escrow Agent (la "**Richiesta di Svincolo**"). Nessuno svincolo potrà essere effettuato in assenza di specifica comunicazione scritta da parte del BENEFICIARIO.

3.2 Al ricevimento della Richiesta di Svincolo, l'Escrow Agent - senza alcun obbligo di accertare la fondatezza delle richieste, rimossa ogni eccezione e/o obiezione di qualsivoglia natura in ordine al rapporto sottostante – dovrà prelevare dal Conto Vincolato un importo pari a quello indicato nella Richiesta di Svincolo e accreditare il medesimo importo secondo i termini e le modalità indicate nella Richiesta di Svincolo, coerentemente con le istruzioni ivi contenute, entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta stessa.

3.3 Nel caso di non iscrizione o non ammissione al campionato professionistico di competenza o di fallimento della Società, o esclusione della Società dal campionato professionistico di competenza, l'Importo Vincolato potrà essere versato dalla Lega Serie B al Fondo di Solidarietà per Calciatori, Allenatori e Preparatori Atletici per il pagamento dei tesserati della medesima Società.

3.4 L'importo di cui al presente contratto di deposito a garanzia, una volta incassato dalla Lega Serie B, dovrà essere utilizzato per il pagamento di quanto dovuto dalla anzidetta Società per le causali sopraindicate alla lett. a. del paragrafo 3.1.

ARTICOLO 4 - OBBLIGHI DELL'ESCROW AGENT

4.1 L'Escrow Agent sarà tenuto ad agire esclusivamente in conformità al Contratto di Escrow, senza alcuna facoltà discrezionale al riguardo. L'Escrow Agent s'impegna ad adempiere a tutte le obbligazioni specificamente previste nel presente Contratto di Escrow e, in particolare, s'impegna a non disporre, e a far sì che non venga disposto, dell'Importo Vincolato se non in conformità a quanto previsto dal presente Contratto di Escrow.

4.2 L'Escrow Agent non sarà responsabile per alcuna azione od omissione dallo stesso compiuta in buona fede o rientrante tra i poteri a esso conferiti dal presente Contratto di Escrow, fatta eccezione per i casi di dolo o colpa grave.

4.3 In ogni caso, l'Escrow Agent:

a. sarà tenuto ad agire esclusivamente in conformità con le disposizioni del presente Contratto di Escrow; pertanto, nessun pagamento, trasferimento di denaro o esborso potrà essere fatto se non ai sensi del presente Contratto di Escrow;
b. non sarà tenuto a verificare l'autenticità della eventuale documentazione inviata dal DEPOSITANTE e/o dal BENEFICIARIO;
c. sarà autorizzato ad agire in conformità a quanto stabilito con sentenza, ordinanza o decreto di qualsiasi autorità giudiziaria italiana, anche non definitiva, cui la legge attribuisca efficacia esecutiva.

4.4 In nessun caso le eccezioni relative al Contratto saranno opponibili all'Escrow Agent, che risponderà solo nei limiti del mandato ricevuto ai sensi degli artt. 1703 e ss. cod. civ., e la sua responsabilità è quella di cui all'art. 1710 cod. civ. In caso di pagamenti eseguiti in conformità alle istruzioni contenute nelle Richieste di Svincolo, ricevute nei modi e nei termini di cui al presente Contratto di Escrow, l'Escrow Agent non avrà alcun obbligo di indennizzo nei confronti di DEPOSITANTE e BENEFICIARIO e non potrà essere ritenuto responsabile nei confronti degli stessi.

4.5 Resta inteso che, in caso di ritardo nella corresponsione degli importi richiesti e dovuti nei termini di cui al paragrafo 3.2, saranno corrisposti dall'Escrow Agent gli interessi di mora in misura pari al tasso effettivo globale medio vigente maggiorato di due punti percentuali dalla data di richiesta sino all'effettivo saldo, o comunque nei limiti di cui alla L. 108/96 e successive modificazioni ed integrazioni.

4.6 L'esecuzione del presente Contratto di Escrow da parte dell'Escrow Agent non implica l'assunzione di oneri finanziari da parte dello stesso. Pertanto, l'Escrow Agent non assumerà alcuna obbligazione ulteriore rispetto a quelle poste a suo carico dal presente Contratto di Escrow, se non con suo espresso consenso e previa messa a disposizione dalle Parti della provvista eventualmente necessaria ad adempiere a tali obbligazioni.

ARTICOLO 5 - DURATA

5.1 Il presente Contratto di Escrow ha efficacia dalla data odierna sino al **2 novembre 2027**; prima di tale scadenza è facoltà del BENEFICIARIO, accertato l'assolvimento delle obbligazioni di cui al paragrafo 3.1, disporre lo svincolo dell'Importo Vincolato ai sensi del presente Contratto di Escrow.

ARTICOLO 6 - COMPENSO DELL'ESCROW AGENT

6.1 Le Parti concordano che il compenso totale omnicomprensivo spettante all'Escrow Agent per l'espletamento delle attività connesse al presente Contratto di Escrow è pari, complessivamente, ad Euro [-] + Iva ([-]/00) per ogni anno o frazione di anno. Il pagamento, da parte del DEPOSITANTE, avverrà a mezzo bonifico bancario sul conto corrente aperto presso la Banca [-] intestato all'Escrow Agent, codice IBAN [-] entro 10 giorni dalla sottoscrizione del presente atto, ovvero entro il diverso termine concordato fra il DEPOSITANTE e l'Escrow Agent, fermo restando che il contratto dovrà intendersi perfezionato al completamento degli adempimenti di cui al paragrafo 2.5, indipendentemente dal versamento del compenso all'Escrow Agent.

ARTICOLO 7 - DISPOSIZIONI GENERALI

7.1 Nel caso in cui una o più delle pattuizioni contenute in questo Contratto di Escrow risultino invalide o inefficaci, in tutto o in parte, le restanti pattuizioni resteranno valide ed efficaci. Le Parti dovranno in ogni caso negoziare in buona fede al fine di concordare i termini reciprocamente soddisfacenti per sostituire tali previsioni, cercando di mantenere il più possibile inalterata la sostanza delle stesse.

7.2 Il presente Contratto di Escrow, e qualsiasi diritto e obbligo in esso previsto, non possono essere ceduti o trasferiti da qualsiasi Parte senza il preventivo consenso scritto di tutte le altre Parti; in difetto di consenso anche di una sola Parte l'eventuale cessione o trasferimento deve ritenersi privo di effetti.

7.3 Qualsiasi modifica al presente Contratto di Escrow o a qualsiasi attività dell'Escrow Agent non espressamente prevista nel presente Contratto di Escrow dovrà essere concordata per iscritto dalle Parti e dall'Escrow Agent.

7.4 Le Parti si impegnano a mantenere e faranno sì che i propri dipendenti e consulenti (ciascuna Parte per quanto di propria competenza) mantengano riservati e confidenziali, l'esistenza, i termini e il contenuto del presente Contratto di Escrow. In particolare, le Parti si impegnano a non dare comunicazione delle informazioni riservate e confidenziali a terzi in alcuna forma, se non nella misura in cui ciò sia necessario per adempiere ad obblighi di Legge ovvero ad un ordine di un'Autorità cui una delle Parti possa essere soggetta o per dar corso alle attività previste dal Contratto di Escrow. L'impegno di riservatezza di cui al presente articolo non sarà applicabile qualora le informazioni siano già state nella legittima disponibilità di una Parte antecedentemente alla trasmissione delle informazioni riservate da parte dell'altra Parte e si intenderà venuto meno ove le informazioni oggetto dell'impegno di riservatezza siano già o siano divenute di dominio pubblico per fatti non imputabili alle Parti.

7.5 L'incarico conferito all'Escrow Agent ai sensi del presente Contratto di Escrow ha carattere oneroso. Tutte le spese, i costi, le imposte, le tasse, gli oneri relativi al presente Contratto di Escrow e alla sua esecuzione saranno a carico del DEPOSITANTE, così come disposto all'articolo 6. (Compensi).

ARTICOLO 8 - SOSTITUZIONE DELL'ESCROW AGENT

8.1 L'Escrow Agent conviene e accetta che le altre Parti, d'accordo fra loro e in ogni momento, con comunicazione scritta, possano sostituirlo con un altro.

8.2 Nei casi di cui al presente articolo, l'Escrow Agent dovrà compiere tutte le attività necessarie a consegnare al nuovo Escrow Agent nominato, entro 30 giorni a decorrere dalla ricezione della comunicazione della nomina, la documentazione necessaria alla successione nel presente Contratto di Escrow.

8.3 Resta fermo che il compenso per la sua attività determinato ai sensi dell'articolo 6 maturerà, a favore dell'Escrow Agent, fino al momento della successione del nuovo Escrow Agent.

ARTICOLO 9 - COMUNICAZIONI

9.1 Qualsiasi comunicazione o notifica richiesta o consentita dal presente Contratto di Escrow dovrà essere inviata a tutte le Parti per conoscenza e dovrà essere effettuata per iscritto, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o via PEC ai seguenti indirizzi, o ai diversi recapiti che dovranno essere indicati dalle Parti per iscritto:

La Società
[-]
Alla cortese attenzione di [-]
E-mail: [-]
Pec: [-]

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE B
Alla cortese attenzione del Presidente
E-mail: presidenza@legab.it
Pec: legab@legalmail.it

Escrow Agent
[-]
Alla cortese attenzione di [-]
E-mail: [-]
Pec: [-]

ARTICOLO 10 - LEGGE REGOLATRICE E FORO COMPETENTE

10.1 Il presente Contratto di Escrow e i diritti e obblighi delle Parti dallo stesso derivanti saranno regolati e interpretati secondo le leggi della Repubblica Italiana.

10.2 Qualsiasi controversia dovesse insorgere in relazione alla interpretazione, validità, efficacia, esecuzione, risoluzione del e/o comunque derivante dal presente Contratto di Escrow sarà rimessa alla competenza esclusiva del Tribunale di Milano.

[La Società]

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE B

Escrow Agent

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 143/A

Si pubblicano in allegato i modelli tipo delle fideiussioni a prima richiesta e il modello tipo del deposito a garanzia (*escrow account*), che dovranno essere utilizzati dalle società di Serie C ai fini del rilascio delle garanzie previste dal Comunicato Ufficiale n. 126/A del 19 dicembre 2025.

L'importo delle garanzie (euro 700.000,00 o euro 350.000,00) sarà determinato a seconda delle casistiche riportate nel citato Comunicato Ufficiale.

PUBBLICATO IN ROMA IL 14 GENNAIO 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

ALL. A1)

Alla
LEGA ITALIANA CALCIO PROFESSIONISTICO
Via J. Da Diacceto n. 19
FIRENZE

GARANZIA BANCARIA A PRIMA RICHIESTA

Con la presente la sottoscritta Banca [•] con sede in [•], capitale sociale Euro [•], codice fiscale ed iscrizione al Registro delle Imprese di [•],[•], numero di iscrizione nell'Albo delle Banche tenuto dalla Banca d'Italia [•] [*completare con i dati della banca garante*] (la "**Banca Garante**") si impegna irrevocabilmente a pagare alla Lega Italiana Calcio Professionistico (la "**Lega Pro**") immediatamente alla prima richiesta scritta della Lega Pro, al momento del ricevimento della stessa, ogni somma, sino alla concorrenza di **euro 350.000,00** (trecentocinquantamila/00) dovuta dalla società [•] (la "**Società**"): a) in dipendenza di qualsiasi tipo di rapporto economico connesso con la posizione di affiliata alla FIGC e di associata alla Lega Pro relativo all'attività inerente la stagione sportiva 2026/2027 e le precedenti; b) ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati a titolo di emolumenti per la stagione sportiva 2026/2027; c) ai tesserati a titolo di compensi ivi compresi gli incentivi all'esodo in forza di accordi depositati presso la Lega Pro, direttamente o indirettamente collegati al contratto economico.
L'importo di cui alla presente garanzia, una volta incassato dalla Lega Pro, dovrà essere utilizzato per il pagamento di quanto dovuto dalla anzidetta Società per le causali sopraindicate.
L'importo di cui alla presente garanzia potrà essere versato dalla Lega Pro al Fondo di Solidarietà per Calciatori, Allenatori e Preparatori Atletici per il pagamento dei tesserati della medesima Società.
La presente garanzia viene rilasciata con validità fino al **2 novembre 2027** con l'intesa che il suddetto importo potrà essere escusso a vista, in una o più volte, "a prima richiesta", anche nel caso in cui la Società non sia ammessa al campionato professionistico di competenza o ne sia esclusa o sia posta in liquidazione giudiziale. Detta richiesta dovrà effettuarsi mediante invio di comunicazione scritta, da spedirsi entro il predetto termine dalla Lega Pro, ed il pagamento dovrà essere effettuato sul conto corrente che sarà indicato dalla Lega Pro, dietro rilascio di semplice ricevuta, senza alcuna formalità né preavviso.
L'originale di questo atto deve essere restituito alla Banca Garante dopo la data di scadenza nel caso in cui la presente garanzia non fosse stata utilizzata ovvero, in caso contrario, dopo che le richieste della Lega Pro siano state integralmente soddisfatte dalla Banca Garante.
La presente garanzia viene prestata con espressa volontà di deroga, se ed in quanto invocabili, agli artt. 1944 (con rinunzia espressa al beneficio di escussione del debitore principale), 1945 e 1955 codice civile, atteso che la Lega Pro potrà, come sopra precisato, esigere il pagamento immediato, senza che dalla Banca Garante sia possibile opporre le eccezioni sollevabili dal debitore garantito. Inoltre, in deroga all'art. 1957 codice civile si conviene che il fideiussore resta obbligato anche dopo la scadenza della summenzionata data di validità purché la Lega Pro abbia proposto le sue istanze contro la debitrice principale entro due mesi da tale data.
La sottoscritta Banca Garante si obbliga espressamente a non richiedere controgaranzie di sorta alla Società rinunciando, in ogni caso, ad avvalersi di ogni diritto di regresso e/o di surroga nei confronti della stessa.
Resta, infine, inteso che, in caso di ritardo nella corresponsione degli importi richiesti e dovuti, saranno corrisposti dalla Banca Garante gli interessi di mora in misura pari al tasso effettivo globale medio vigente maggiorato di due punti percentuali dalla data di richiesta sino all'effettivo saldo, o comunque nei limiti di cui alla L. 108/96 e successive modificazioni ed integrazioni.
La Banca Garante prende, infine, atto che per qualsiasi controversia inerente la presente garanzia è esclusivamente competente il Foro di Firenze.

(firma Banca Garante)

Per le finalità di cui all'art. 1341 codice civile dichiariamo di approvare espressamente:
a) la deroga al disposto degli artt. 1944, 1945, 1955 e 1957 codice civile, se ed in quanto invocabili;
b) l'utilizzazione della garanzia "a prima richiesta";
c) la rinunzia ad avvalersi di ogni diritto di regresso e/o surroga nei confronti della Società ed a richiedere alla medesima controgaranzie di sorta;
d) l'esclusiva competenza del Foro di Firenze.

(firma Banca Garante)

ALL. A2)

Alla
LEGA ITALIANA CALCIO PROFESSIONISTICO
Via J. Da Diacceto n. 19
FIRENZE

GARANZIA BANCARIA A PRIMA RICHIESTA

Con la presente la sottoscritta Banca [•] con sede in [•], capitale sociale Euro [•], codice fiscale ed iscrizione al Registro delle Imprese di [•],[•], numero di iscrizione nell'Albo delle Banche tenuto dalla Banca d'Italia [•] [*completare con i dati della banca garante*] (la "**Banca Garante**") si impegna irrevocabilmente a pagare alla Lega Italiana Calcio Professionistico (la "**Lega Pro**") immediatamente alla prima richiesta scritta della Lega Pro, al momento del ricevimento della stessa, ogni somma, sino alla concorrenza di **euro 700.000,00** (settecentomila/00) dovuta dalla società [•] (la "**Società**"): a) in dipendenza di qualsiasi tipo di rapporto economico connesso con la posizione di affiliata alla FIGC e di associata alla Lega Pro relativo all'attività inerente la stagione sportiva 2026/2027 e le precedenti; b) ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati a titolo di emolumenti per la stagione sportiva 2026/2027; c) ai tesserati a titolo di compensi ivi compresi gli incentivi all'esodo in forza di accordi depositati presso la Lega Pro, direttamente o indirettamente collegati al contratto economico.
L'importo di cui alla presente garanzia, una volta incassato dalla Lega Pro, dovrà essere utilizzato per il pagamento di quanto dovuto dalla anzidetta Società per le causali sopraindicate.
L'importo di cui alla presente garanzia potrà essere versato dalla Lega Pro al Fondo di Solidarietà per Calciatori, Allenatori e Preparatori Atletici per il pagamento dei tesserati della medesima Società.
La presente garanzia viene rilasciata con validità fino al **2 novembre 2027** con l'intesa che il suddetto importo potrà essere escusso a vista, in una o più volte, "a prima richiesta", anche nel caso in cui la Società non sia ammessa al campionato professionistico di competenza o ne sia esclusa o sia posta in liquidazione giudiziale. Detta richiesta dovrà effettuarsi mediante invio di comunicazione scritta, da spedirsi entro il predetto termine dalla Lega Pro, ed il pagamento dovrà essere effettuato sul conto corrente che sarà indicato dalla Lega Pro, dietro rilascio di semplice ricevuta, senza alcuna formalità né preavviso.
L'originale di questo atto deve essere restituito alla Banca Garante dopo la data di scadenza nel caso in cui la presente garanzia non fosse stata utilizzata ovvero, in caso contrario, dopo che le richieste della Lega Pro siano state integralmente soddisfatte dalla Banca Garante.
La presente garanzia viene prestata con espressa volontà di deroga, se ed in quanto invocabili, agli artt. 1944 (con rinunzia espressa al beneficio di escussione del debitore principale), 1945 e 1955 codice civile, atteso che la Lega Pro potrà, come sopra precisato, esigere il pagamento immediato, senza che dalla Banca Garante sia possibile opporre le eccezioni sollevabili dal debitore garantito. Inoltre, in deroga all'art. 1957 codice civile si conviene che il fideiussore resta obbligato anche dopo la scadenza della summenzionata data di validità purché la Lega Pro abbia proposto le sue istanze contro la debitrice principale entro due mesi da tale data.
La sottoscritta Banca Garante si obbliga espressamente a non richiedere controgaranzie di sorta alla Società rinunciando, in ogni caso, ad avvalersi di ogni diritto di regresso e/o di surroga nei confronti della stessa.
Resta, infine, inteso che, in caso di ritardo nella corresponsione degli importi richiesti e dovuti, saranno corrisposti dalla Banca Garante gli interessi di mora in misura pari al tasso effettivo globale medio vigente maggiorato di due punti percentuali dalla data di richiesta sino all'effettivo saldo, o comunque nei limiti di cui alla L. 108/96 e successive modificazioni ed integrazioni.
La Banca Garante prende, infine, atto che per qualsiasi controversia inerente la presente garanzia è esclusivamente competente il Foro di Firenze.

(firma Banca Garante)

Per le finalità di cui all'art. 1341 codice civile dichiariamo di approvare espressamente:
a) la deroga al disposto degli artt. 1944, 1945, 1955 e 1957 codice civile, se ed in quanto invocabili;
b) l'utilizzazione della garanzia "a prima richiesta";
c) la rinunzia ad avvalersi di ogni diritto di regresso e/o surroga nei confronti della Società ed a richiedere alla medesima controgaranzie di sorta;
d) l'esclusiva competenza del Foro di Firenze.

(firma Banca Garante)

ALL. B1)

Alla
LEGA ITALIANA CALCIO PROFESSIONISTICO
Via J. Da Diacceto n. 19
FIRENZE

GARANZIA ASSICURATIVA A PRIMA RICHIESTA

Con la presente la sottoscritta Assicurazione [•] con sede in [•], capitale sociale Euro [•], codice fiscale [•] ed iscrizione al Registro delle Imprese di [•], ed iscritta nell'Albo delle Assicurazioni tenuto dall'Ivass (ramo cauzioni) al numero [•] (la "**Assicurazione Garante**") si impegna irrevocabilmente a pagare alla Lega Italiana Calcio Professionistico (la "**Lega Pro**") immediatamente alla prima richiesta scritta della Lega Pro, al momento del ricevimento della stessa, ogni somma, fino alla concorrenza di **euro 350.000,00** (trecentocinquantamila/00), dovuta dalla Società [•] (la "**Società**"): a) in dipendenza di qualsiasi tipo di rapporto economico connesso con la posizione di affiliata alla FIGC e di associata alla Lega Pro relativo all'attività inerente la stagione sportiva 2026/2027 e le precedenti; b) ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati a titolo di emolumenti per la stagione sportiva 2026/2027; c) ai tesserati a titolo di compensi ivi compresi gli incentivi all'esodo in forza di accordi depositati presso la Lega Pro, direttamente o indirettamente collegati al contratto economico.
L'importo di cui alla presente garanzia, una volta incassato dalla Lega Pro, dovrà essere utilizzato per il pagamento di quanto dovuto dalla anzidetta Società per le causali sopraindicate.
L'importo di cui alla presente garanzia potrà essere versato dalla Lega Pro al Fondo di Solidarietà per Calciatori, Allenatori e Preparatori Atletici per il pagamento dei tesserati della medesima Società.
La presente garanzia viene rilasciata con validità fino al **2 novembre 2027** con l'intesa che il suddetto importo potrà essere escusso a vista, in una o più volte, "a prima richiesta", anche nel caso in cui la Società non sia ammessa al campionato professionistico di competenza o ne sia esclusa o sia posta in liquidazione giudiziale. Detta richiesta dovrà effettuarsi mediante invio di comunicazione scritta, da spedirsi entro il predetto termine dalla Lega Pro, ed il pagamento dovrà essere effettuato sul conto corrente che sarà indicato dalla Lega Pro, dietro rilascio di semplice ricevuta, senza alcuna formalità né preavviso.
L'originale di questo atto deve essere restituito all'Assicurazione Garante dopo la data di scadenza nel caso in cui la presente garanzia non fosse stata utilizzata ovvero, in caso contrario, dopo che le richieste della Lega Pro siano state integralmente soddisfatte dall'Assicurazione Garante.
La presente garanzia viene prestata con espressa volontà di deroga, se ed in quanto invocabili, agli artt. 1944 (con rinunzia espressa al beneficio di escussione del debitore principale), 1945 e 1955 codice civile, atteso che la Lega Pro potrà, come sopra precisato, esigere il pagamento immediato, senza che dall'Assicurazione Garante sia possibile opporre le eccezioni sollevabili dal debitore garantito. Inoltre, in deroga all'art. 1957 codice civile si conviene che il fideiussore resta obbligato anche dopo la scadenza della summenzionata data di validità purché la Lega Pro abbia proposto le sue istanze contro la debitrice principale entro due mesi da tale data.
La sottoscritta Assicurazione Garante potrà richiedere controgaranzie a soggetti diversi dalla Società con i quali stipulerà il relativo contratto e avrà, nei confronti degli stessi, diritto di regresso e/o surroga.
Resta, infine, inteso che, in caso di ritardo nella corresponsione degli importi richiesti e dovuti, saranno corrisposti dall'Assicurazione Garante gli interessi di mora in misura pari al tasso effettivo globale medio vigente maggiorato di due punti percentuali dalla data di richiesta sino all'effettivo saldo, o comunque nei limiti di cui alla L. 108/96 e successive modificazioni ed integrazioni.
L'Assicurazione Garante prende, infine, atto che per qualsiasi controversia inerente la presente garanzia è esclusivamente competente il Foro di Firenze.

(firma Assicurazione Garante)

Per le finalità di cui all'art. 1341 codice civile dichiariamo di approvare espressamente:
a) la deroga al disposto degli artt. 1944, 1945, 1955 e 1957 codice civile, se ed in quanto invocabili;
b) l'utilizzazione della garanzia "a prima richiesta";
c) l'esclusiva competenza del Foro di Firenze.

(firma Assicurazione Garante)

ALL. B2)

Alla
LEGA ITALIANA CALCIO PROFESSIONISTICO
Via J. Da Diacceto n. 19
FIRENZE

GARANZIA ASSICURATIVA A PRIMA RICHIESTA

Con la presente la sottoscritta Assicurazione [•] con sede in [•], capitale sociale Euro [•], codice fiscale [•] ed iscrizione al Registro delle Imprese di [•], ed iscritta nell'Albo delle Assicurazioni tenuto dall'Ivass (ramo cauzioni) al numero [•] (la "**Assicurazione Garante**") si impegna irrevocabilmente a pagare alla Lega Italiana Calcio Professionistico (la "**Lega Pro**") immediatamente alla prima richiesta scritta della Lega Pro, al momento del ricevimento della stessa, ogni somma, fino alla concorrenza di **euro 700.000,00** (settecentomila/00), dovuta dalla Società [•] (la "**Società**"): a) in dipendenza di qualsiasi tipo di rapporto economico connesso con la posizione di affiliata alla FIGC e di associata alla Lega Pro relativo all'attività inerente la stagione sportiva 2026/2027 e le precedenti; b) ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati a titolo di emolumenti per la stagione sportiva 2026/2027; c) ai tesserati a titolo di compensi ivi compresi gli incentivi all'esodo in forza di accordi depositati presso la Lega Pro, direttamente o indirettamente collegati al contratto economico.
L'importo di cui alla presente garanzia, una volta incassato dalla Lega Pro, dovrà essere utilizzato per il pagamento di quanto dovuto dalla anzidetta Società per le causali sopraindicate.
L'importo di cui alla presente garanzia potrà essere versato dalla Lega Pro al Fondo di Solidarietà per Calciatori, Allenatori e Preparatori Atletici per il pagamento dei tesserati della medesima Società.
La presente garanzia viene rilasciata con validità fino al **2 novembre 2027** con l'intesa che il suddetto importo potrà essere escusso a vista, in una o più volte, "a prima richiesta", anche nel caso in cui la Società non sia ammessa al campionato professionistico di competenza o ne sia esclusa o sia posta in liquidazione giudiziale. Detta richiesta dovrà effettuarsi mediante invio di comunicazione scritta, da spedirsi entro il predetto termine dalla Lega Pro, ed il pagamento dovrà essere effettuato sul conto corrente che sarà indicato dalla Lega Pro, dietro rilascio di semplice ricevuta, senza alcuna formalità né preavviso.
L'originale di questo atto deve essere restituito all'Assicurazione Garante dopo la data di scadenza nel caso in cui la presente garanzia non fosse stata utilizzata ovvero, in caso contrario, dopo che le richieste della Lega Pro siano state integralmente soddisfatte dall'Assicurazione Garante.
La presente garanzia viene prestata con espressa volontà di deroga, se ed in quanto invocabili, agli artt. 1944 (con rinunzia espressa al beneficio di escussione del debitore principale), 1945 e 1955 codice civile, atteso che la Lega Pro potrà, come sopra precisato, esigere il pagamento immediato, senza che dall'Assicurazione Garante sia possibile opporre le eccezioni sollevabili dal debitore garantito. Inoltre, in deroga all'art. 1957 codice civile si conviene che il fideiussore resta obbligato anche dopo la scadenza della summenzionata data di validità purché la Lega Pro abbia proposto le sue istanze contro la debitrice principale entro due mesi da tale data.
La sottoscritta Assicurazione Garante potrà richiedere controgaranzie a soggetti diversi dalla Società con i quali stipulerà il relativo contratto e avrà, nei confronti degli stessi, diritto di regresso e/o surroga.
Resta, infine, inteso che, in caso di ritardo nella corresponsione degli importi richiesti e dovuti, saranno corrisposti dall'Assicurazione Garante gli interessi di mora in misura pari al tasso effettivo globale medio vigente maggiorato di due punti percentuali dalla data di richiesta sino all'effettivo saldo, o comunque nei limiti di cui alla L. 108/96 e successive modificazioni ed integrazioni.
L'Assicurazione Garante prende, infine, atto che per qualsiasi controversia inerente la presente garanzia è esclusivamente competente il Foro di Firenze.

(firma Assicurazione Garante)

Per le finalità di cui all'art. 1341 codice civile dichiariamo di approvare espressamente:
a) la deroga al disposto degli artt. 1944, 1945, 1955 e 1957 codice civile, se ed in quanto invocabili;
b) l'utilizzazione della garanzia "a prima richiesta";
c) l'esclusiva competenza del Foro di Firenze.

(firma Assicurazione Garante)

ALL. C1)

Alla
LEGA ITALIANA CALCIO PROFESSIONISTICO
Via J. Da Diacceto n. 19
FIRENZE

GARANZIA A PRIMA RICHIESTA

Con la presente la sottoscritta società [•] con sede in [•], capitale sociale Euro [•], codice fiscale [•] ed iscrizione al Registro delle Imprese di [•], ed iscritta nell'Albo di cui all'art. 106 del T.U.B. al numero[•] ("la **Società Garante**") si impegna irrevocabilmente a pagare alla Lega Italiana Calcio Professionistico ("la **Lega Pro**") immediatamente alla prima richiesta scritta della Lega Pro, al momento del ricevimento della stessa, ogni somma, fino alla concorrenza di **euro 350.000,00** (trecentocinquantamila/00), dovuta dalla Società [•] (la "**Società**"): a) in dipendenza di qualsiasi tipo di rapporto economico connesso con la posizione di affiliata alla FIGC e di associata alla Lega Pro relativo all'attività inerente la stagione sportiva 2026/2027 e le precedenti; b) ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati a titolo di emolumenti per la stagione sportiva 2026/2027; c) ai tesserati a titolo di compensi ivi compresi gli incentivi all'esodo in forza di accordi depositati presso la Lega Pro, direttamente o indirettamente collegati al contratto economico.
L'importo di cui alla presente garanzia, una volta incassato dalla Lega Pro, dovrà essere utilizzato per il pagamento di quanto dovuto dalla anzidetta Società per le causali sopraindicate.
L'importo di cui alla presente garanzia potrà essere versato dalla Lega Pro al Fondo di Solidarietà per Calciatori, Allenatori e Preparatori Atletici per il pagamento dei tesserati della medesima Società.
La presente garanzia viene rilasciata con validità fino al **2 novembre 2027** con l'intesa che il suddetto importo potrà essere escusso a vista, in una o più volte, "a prima richiesta", anche nel caso in cui la Società non sia ammessa al campionato professionistico di competenza o ne sia esclusa o sia posta in liquidazione giudiziale. Detta richiesta dovrà effettuarsi mediante invio di comunicazione scritta, da spedirsi entro il predetto termine dalla Lega Pro, ed il pagamento dovrà essere effettuato sul conto corrente che sarà indicato dalla Lega Pro, dietro rilascio di semplice ricevuta, senza alcuna formalità né preavviso.
L'originale di questo atto deve essere restituito alla Società Garante dopo la data di scadenza nel caso in cui la presente garanzia non fosse stata utilizzata ovvero, in caso contrario, dopo che le richieste della Lega Pro siano state integralmente soddisfatte dalla Società Garante.
La presente garanzia viene prestata con espressa volontà di deroga, se ed in quanto invocabili, agli artt. 1944 (con rinunzia espressa al beneficio di escussione del debitore principale), 1945 e 1955 codice civile, atteso che la Lega Pro potrà, come sopra precisato, esigere il pagamento immediato, senza che dalla Società Garante sia possibile opporre le eccezioni sollevabili dal debitore garantito. Inoltre, in deroga all'art. 1957 codice civile si conviene che il fideiussore resta obbligato anche dopo la scadenza della summenzionata data di validità purché la Lega Pro abbia proposto le sue istanze contro la debitrice principale entro due mesi da tale data.
La sottoscritta Società Garante si obbliga espressamente a non richiedere controgaranzie di sorta alla Società rinunciando, in ogni caso, ad avvalersi di ogni diritto di regresso e/o di surroga nei confronti della stessa.
Resta, infine, inteso che, in caso di ritardo nella corresponsione degli importi richiesti e dovuti, saranno corrisposti dalla Società Garante gli interessi di mora in misura pari al tasso effettivo globale medio vigente maggiorato di due punti percentuali dalla data di richiesta sino all'effettivo saldo, o comunque nei limiti di cui alla L. 108/96 e successive modificazioni ed integrazioni.
La Società Garante prende, infine, atto che per qualsiasi controversia inerente la presente garanzia è esclusivamente competente il Foro di Firenze.

(firma Società Garante)

Per le finalità di cui all'art. 1341 codice civile dichiariamo di approvare espressamente:
a) la deroga al disposto degli artt. 1944, 1945, 1955 e 1957 codice civile, se ed in quanto invocabili;
b) l'utilizzazione della garanzia "a prima richiesta";
c) la rinunzia ad avvalersi di ogni diritto di regresso e/o surroga nei confronti della Società ed a richiedere alla medesima controgaranzie di sorta;
d) l'esclusiva competenza del Foro di Firenze.

(firma Società Garante)

ALL. C2)

Alla
LEGA ITALIANA CALCIO PROFESSIONISTICO
Via J. Da Diacceto n. 19
FIRENZE

GARANZIA A PRIMA RICHIESTA

Con la presente la sottoscritta società [•] con sede in [•], capitale sociale Euro [•], codice fiscale [•] ed iscrizione al Registro delle Imprese di [•], ed iscritta nell'Albo di cui all'art. 106 del T.U.B. al numero[•] ("la **Società Garante**") si impegna irrevocabilmente a pagare alla Lega Italiana Calcio Professionistico ("la **Lega Pro**") immediatamente alla prima richiesta scritta della Lega Pro, al momento del ricevimento della stessa, ogni somma, fino alla concorrenza di **euro 700.000,00** (settecentomila/00), dovuta dalla Società [•] (la "**Società**"): a) in dipendenza di qualsiasi tipo di rapporto economico connesso con la posizione di affiliata alla FIGC e di associata alla Lega Pro relativo all'attività inerente la stagione sportiva 2026/2027 e le precedenti; b) ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati a titolo di emolumenti per la stagione sportiva 2026/2027; c) ai tesserati a titolo di compensi ivi compresi gli incentivi all'esodo in forza di accordi depositati presso la Lega Pro, direttamente o indirettamente collegati al contratto economico.
L'importo di cui alla presente garanzia, una volta incassato dalla Lega Pro, dovrà essere utilizzato per il pagamento di quanto dovuto dalla anzidetta Società per le causali sopraindicate.
L'importo di cui alla presente garanzia potrà essere versato dalla Lega Pro al Fondo di Solidarietà per Calciatori, Allenatori e Preparatori Atletici per il pagamento dei tesserati della medesima Società.
La presente garanzia viene rilasciata con validità fino al **2 novembre 2027** con l'intesa che il suddetto importo potrà essere escusso a vista, in una o più volte, "a prima richiesta", anche nel caso in cui la Società non sia ammessa al campionato professionistico di competenza o ne sia esclusa o sia posta in liquidazione giudiziale. Detta richiesta dovrà effettuarsi mediante invio di comunicazione scritta, da spedirsi entro il predetto termine dalla Lega Pro, ed il pagamento dovrà essere effettuato sul conto corrente che sarà indicato dalla Lega Pro, dietro rilascio di semplice ricevuta, senza alcuna formalità né preavviso.
L'originale di questo atto deve essere restituito alla Società Garante dopo la data di scadenza nel caso in cui la presente garanzia non fosse stata utilizzata ovvero, in caso contrario, dopo che le richieste della Lega Pro siano state integralmente soddisfatte dalla Società Garante.
La presente garanzia viene prestata con espressa volontà di deroga, se ed in quanto invocabili, agli artt. 1944 (con rinunzia espressa al beneficio di escussione del debitore principale), 1945 e 1955 codice civile, atteso che la Lega Pro potrà, come sopra precisato, esigere il pagamento immediato, senza che dalla Società Garante sia possibile opporre le eccezioni sollevabili dal debitore garantito. Inoltre, in deroga all'art. 1957 codice civile si conviene che il fideiussore resta obbligato anche dopo la scadenza della summenzionata data di validità purché la Lega Pro abbia proposto le sue istanze contro la debitrice principale entro due mesi da tale data.
La sottoscritta Società Garante si obbliga espressamente a non richiedere controgaranzie di sorta alla Società rinunciando, in ogni caso, ad avvalersi di ogni diritto di regresso e/o di surroga nei confronti della stessa.
Resta, infine, inteso che, in caso di ritardo nella corresponsione degli importi richiesti e dovuti, saranno corrisposti dalla Società Garante gli interessi di mora in misura pari al tasso effettivo globale medio vigente maggiorato di due punti percentuali dalla data di richiesta sino all'effettivo saldo, o comunque nei limiti di cui alla L. 108/96 e successive modificazioni ed integrazioni.
La Società Garante prende, infine, atto che per qualsiasi controversia inerente la presente garanzia è esclusivamente competente il Foro di Firenze.

(firma Società Garante)

Per le finalità di cui all'art. 1341 codice civile dichiariamo di approvare espressamente:
a) la deroga al disposto degli artt. 1944, 1945, 1955 e 1957 codice civile, se ed in quanto invocabili;
b) l'utilizzazione della garanzia "a prima richiesta";
c) la rinunzia ad avvalersi di ogni diritto di regresso e/o surroga nei confronti della Società ed a richiedere alla medesima controgaranzie di sorta;
d) l'esclusiva competenza del Foro di Firenze.

(firma Società Garante)

ALL. D1)

ESCROW AGREEMENT

Il presente Escrow Agreement (come di seguito definito) è stipulato in data [-] tra **[DENOMINAZIONE SOCIETA']** (la "**Società**"), d'ora innanzi denominata anche **PRESTATORE DI GARANZIA o DEPOSITANTE**, con sede in [INDIRIZZO], P.IVA e C.F.: [P.IVA], pec [INDIRIZZO PEC], in persona del suo Legale Rappresentante [COGNOME E NOME DEL LEGALE RAPPRESENTANTE], nato a [LUOGO] il [DATA], C.F.: [CODICE FISCALE], munito dei giusti poteri previsti [INDICARE STATUTO O DELIBERA E EVENTUALMENTE ALLEGARE DOCUMENTO]

E

LEGA ITALIANA CALCIO PROFESSIONISTICO (la "**Lega Pro** "), d'ora innanzi denominata anche **PARTE GARANTITA o BENEFICIARIO**, con sede in Via Jacopo Da Diacceto 19 - 50123 Firenze, C. f. e P. IVA: 03974420485, pec ammissioni-legapro@legalmail.it, in persona del suo Legale Rappresentante pro tempore [COGNOME E NOME DEL LEGALE RAPPRESENTANTE], munito dei giusti poteri previsti dallo Statuto vigente

E

[-] ("**Escrow Agent**"), sede legale in [-] Via [-], capitale sociale di euro [-] ([-]) interamente versato, C.F. [-] e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di [-], P. IVA [-] appartenente al gruppo bancario [-] (codice gruppo [-]), società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte della Banca [-] con sede in [-], codice fiscale [-], numero di iscrizione nell'Albo delle Banche tenuto dalla Banca d'Italia [-], qui rappresentata da [COGNOME E NOME DEL LEGALE RAPPRESENTANTE], giusta procura speciale ricevuta dal notaio [NOME NOTAIO] di [-] in data XX/XX/XXXX repertorio n. XX [EVENTUALMENTE ALLEGARE DOCUMENTO].
Il Prestatore di Garanzia, la Parte Garantita e l'Escrow Agent sono qui di seguito congiuntamente definiti le "Parti" e ciascuno singolarmente la "Parte".

PREMESSO CHE:

A. Con il Comunicato Ufficiale FIGC n. 126/A pubblicato in Roma il 19 dicembre 2025 il Consiglio Federale, visti gli artt. 8 e 27 dello Statuto federale in materia di Sistema delle Licenze Nazionali, ha deliberato di approvare il Sistema delle Licenze Nazionali per l'ammissione ai Campionati Professionistici di Serie A, di Serie B e di Serie C 2026/2027.
B. Secondo quanto previsto dal Sistema Licenze Nazionali 2026/2027, le società aventi diritto a richiedere l'ammissione al Campionato di Serie C dovranno depositare presso la Lega Pro l'originale della garanzia a favore della Lega stessa, da fornirsi esclusivamente attraverso fideiussione a prima richiesta dell'importo di **euro 350.000,00** (trecentocinquantamila/00), rilasciata da banche, società assicurative o società iscritte all'Albo Unico ex art. 106 TUB, ovvero, in alternativa, le società potranno costituire un deposito a garanzia (c.d. escrow account) dell'importo di **euro 350.000,00** (trecentocinquantamila/00) ("**Importo Vincolato**"), presso banche che figurino nell'Albo delle Banche tenuto dalla Banca d'Italia, ovvero presso società appartenenti al medesimo gruppo bancario, depositando presso la Lega Pro, l'originale del contratto di deposito a garanzia a favore della medesima Lega.
C. L'inosservanza della prescrizione di cui al paragrafo B. determinerà la mancata concessione della Licenza Nazionale 2026/2027.
D. In relazione a quanto precede, il BENEFICIARIO e il DEPOSITANTE intendono stipulare il presente contratto di deposito vincolato (il "**Contratto di Escrow**") al fine di stabilire i termini e le condizioni ai sensi dei quali l'Escrow Agent riceverà, custodirà e gestirà l'Importo Vincolato, fino al momento in cui provvederà al suo svincolo ai sensi del presente Contratto di Escrow e secondo quanto di seguito indicato.
E. L'Escrow Agent si è dichiarato disponibile ad assolvere l'incarico di cui alle precedenti Premesse lett. B. e D., secondo le modalità previste nel presente Contratto di Escrow per il deposito, la custodia e lo svincolo dell'Importo Vincolato.

TUTTO CIÒ PREMESSO, FORMANDO LE PREMESSE PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DEL PRESENTE CONTRATTO DI ESCROW, LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1 - NOMINA E RUOLO DELL'ESCROW AGENT

1.1 Il Prestatore di Garanzia e la Parte Garantita conferiscono congiuntamente e irrevocabilmente all'Escrow Agent, che accetta, l'incarico di custodire, gestire e svincolare l'Importo Vincolato solo ed esclusivamente in conformità a quanto previsto dal presente Contratto di Escrow. Le parti prendono atto del fatto che l'Importo Vincolato non sarà produttivo d'interessi.

1.2 Il presente Contratto di Escrow avrà valore di mandato irrevocabile ex art. 1723 cod. civ., conferito congiuntamente dal Prestatore di Garanzia e dalla Parte Garantita all'Escrow Agent, che cesserà al momento dello svincolo e versamento dell'integrale Importo Vincolato o alla diversa scadenza contemplata nel successivo articolo 5 (Durata). Essendo il mandato irrevocabile conferito dal DEPOSITANTE nell'interesse del BENEFICIARIO, dovendo quest'ultimo garantire, ai sensi della vigente normativa, il regolare svolgimento delle competizioni di Serie C anche sotto il profilo amministrativo, le Parti danno atto che l'eventuale estinzione della società prestatrice di garanzia ovvero l'ammissione della stessa ad una procedura di liquidazione, non determina alcun effetto sul presente contratto, né sulle somme oggetto di svincolo ai sensi del paragrafo 3.1 lett.a.

1.3 L'Escrow Agent si impegna ad agire e ad eseguire puntualmente e diligentemente tutti i doveri e gli obblighi previsti nel presente Contratto di Escrow e non potrà, in alcun modo: (i) effettuare eventuali deduzioni o prelievi; o (ii) sequestrare o pignorare l'Importo Vincolato; o (iii) compensare l'Importo Vincolato con qualsiasi altro importo dovuto dalla Parte Garantita e dal Prestatore di Garanzia all'Escrow Agent a qualsiasi titolo o in virtù di qualsiasi tipo di rapporto, anche ai sensi dell'articolo 1853 del codice civile o dei termini e delle condizioni del presente Contratto di Escrow. Le Parti riconoscono e concordano che i doveri, le responsabilità e gli obblighi dell'Escrow Agent saranno limitati a quelli espressamente stabiliti nel presente Contratto di Escrow e nessun altro dovere, responsabilità o obbligo sarà dedotto o implicito.

ARTICOLO 2 - CONTO VINCOLATO E DEPOSITO DELL'IMPORTO VINCOLATO

2.1 Il DEPOSITANTE deposita in data XX/XX/202X in unica soluzione contestualmente alla sottoscrizione dell'agreement, presso Escrow Agent [-], con IBAN n. [-] (il "**Conto Vincolato**") l'Importo Vincolato.

2.2 Quando il DEPOSITANTE avrà proceduto a depositare l'Importo Vincolato sul Conto Vincolato, l'Escrow Agent darà notizia a mezzo PEC al BENEFICIARIO e in copia al DEPOSITANTE dell'avvenuto deposito, comunicando anche il saldo del Conto Vincolato.

2.3 Quando il DEPOSITANTE avrà proceduto a depositare l'Importo Vincolato sul Conto, l'Escrow Agent procederà a costituire in pegno a favore del BENEFICIARIO l'intero Importo Vincolato: l'apposita istruzione sarà sottoscritta dal DEPOSITANTE e comunicata a mezzo PEC al BENEFICIARIO.

2.4 Resta inteso che, non sarà consentita alcuna incongruenza tra l'importo accreditato sul Conto Vincolato con quanto riportato nel Contratto; l'Escrow Agent pertanto non potrà procedere all'apertura del Conto Vincolato in ipotesi di incongruenze, dandone immediata comunicazione alle Parti. In tal caso il contratto si intenderà inadempiuto da parte del DEPOSITANTE.

2.5 Il perfezionamento del presente contratto è subordinato al deposito presso il BENEFICIARIO e presso l'Escrow Agent di una attestazione della Cancelleria del Tribunale competente che provi la inesistenza, alla data del deposito dell'importo vincolato e della costituzione del pegno, di domanda del DEPOSITANTE, ex art. 40 del codice della crisi d'impresa.

ARTICOLO 3 - CONDIZIONI DI SVINCOLO DELL'IMPORTO VINCOLATO

3.1 Il DEPOSITANTE e il BENEFICIARIO autorizzano l'Escrow Agent a svincolare l'intero Importo Vincolato, o parte di esso:

a. a favore del BENEFICIARIO, qualora sussistano ragioni di debito da parte della DEPOSITANTE: a) in dipendenza di qualsiasi tipo di rapporto economico connesso con la posizione di affiliata alla FIGC e di associata alla Lega Pro relativo all'attività inerente la stagione sportiva 2026/2027 e le precedenti; b) nei confronti di tesserati, dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati a titolo di emolumenti per la stagione sportiva 2026/2027; c) nei confronti di tesserati a titolo di compensi ivi compresi gli incentivi all'esodo in forza di accordi depositati presso la Lega Pro, direttamente o indirettamente collegati al contratto economico. Lo svincolo avverrà al ricevimento di una semplice richiesta scritta recapitata a mezzo PEC (all'indirizzo indicato al successivo articolo 9) dal BENEFICIARIO all'Escrow Agent e per conoscenza al DEPOSITANTE (la "**Richiesta di Svincolo**");
b. a favore del DEPOSITANTE, qualora quest'ultimo abbia puntualmente effettuato gli adempimenti previsti dalla lett. a) che precede e tali adempimenti risultino documentati al BENEFICIARIO e alla FIGC nei termini e nelle forme previsti dalle vigenti disposizioni federali e di Lega. In tal caso il BENEFICIARIO potrà richiedere all'Escrow Agent il rimborso dell'Escrow Amount, con invio di richiesta recapitata a mezzo PEC (all'indirizzo indicato al successivo articolo 9) all'Escrow Agent (la "**Richiesta di Svincolo**"). Nessuno svincolo potrà essere effettuato in assenza di specifica comunicazione scritta da parte del BENEFICIARIO.

3.2 Al ricevimento della Richiesta di Svincolo, l'Escrow Agent - senza alcun obbligo di accertare la fondatezza delle richieste, rimossa ogni eccezione e/o obiezione di qualsivoglia natura in ordine al rapporto sottostante – dovrà prelevare dal Conto Vincolato un importo pari a quello indicato nella Richiesta di Svincolo e accreditare il medesimo importo secondo i termini e le modalità indicate nella Richiesta di Svincolo, coerentemente con le istruzioni ivi contenute, entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta stessa.

3.3 Nel caso di non iscrizione o non ammissione al campionato professionistico di competenza o di fallimento della Società, o esclusione della Società dal campionato professionistico di competenza, l'Importo Vincolato potrà essere versato dalla Lega Pro al Fondo di Solidarietà per Calciatori, Allenatori e Preparatori Atletici per il pagamento dei tesserati della medesima Società.

3.4 L'importo di cui al presente contratto di deposito a garanzia, una volta incassato dalla Lega Pro, dovrà essere utilizzato per il pagamento di quanto dovuto dalla anzidetta Società per le causali sopraindicate alla lett. a. del paragrafo 3.1.

ARTICOLO 4 - OBBLIGHI DELL'ESCROW AGENT

4.1 L'Escrow Agent sarà tenuto ad agire esclusivamente in conformità al Contratto di Escrow, senza alcuna facoltà discrezionale al riguardo. L'Escrow Agent s'impegna ad adempiere a tutte le obbligazioni specificamente previste nel presente Contratto di Escrow e, in particolare, s'impegna a non disporre, e a far sì che non venga disposto, dell'Importo Vincolato se non in conformità a quanto previsto dal presente Contratto di Escrow.

4.2 L'Escrow Agent non sarà responsabile per alcuna azione od omissione dallo stesso compiuta in buona fede o rientrante tra i poteri a esso conferiti dal presente Contratto di Escrow, fatta eccezione per i casi di dolo o colpa grave.

4.3 In ogni caso, l'Escrow Agent:

a. sarà tenuto ad agire esclusivamente in conformità con le disposizioni del presente Contratto di Escrow; pertanto, nessun pagamento, trasferimento di denaro o esborso potrà essere fatto se non ai sensi del presente Contratto di Escrow;
b. non sarà tenuto a verificare l'autenticità della eventuale documentazione inviata dal DEPOSITANTE e/o dal BENEFICIARIO;
c. sarà autorizzato ad agire in conformità a quanto stabilito con sentenza, ordinanza o decreto di qualsiasi autorità giudiziaria italiana, anche non definitiva, cui la legge attribuisca efficacia esecutiva.

4.4 In nessun caso le eccezioni relative al Contratto saranno opponibili all'Escrow Agent, che risponderà solo nei limiti del mandato ricevuto ai sensi degli artt. 1703 e ss. cod. civ., e la sua responsabilità è quella di cui all'art. 1710 cod. civ. In caso di pagamenti eseguiti in conformità alle istruzioni contenute nelle Richieste di Svincolo, ricevute nei modi e nei termini di cui al presente Contratto di Escrow, l'Escrow Agent non avrà alcun obbligo di indennizzo nei confronti di DEPOSITANTE e BENEFICIARIO e non potrà essere ritenuto responsabile nei confronti degli stessi.

4.5 Resta inteso che, in caso di ritardo nella corresponsione degli importi richiesti e dovuti nei termini di cui al paragrafo 3.2, saranno corrisposti dall'Escrow Agent gli interessi di mora in misura pari al tasso effettivo globale medio vigente maggiorato di due punti percentuali dalla data di richiesta sino all'effettivo saldo, o comunque nei limiti di cui alla L. 108/96 e successive modificazioni ed integrazioni.

4.6 L'esecuzione del presente Contratto di Escrow da parte dell'Escrow Agent non implica l'assunzione di oneri finanziari da parte dello stesso. Pertanto, l'Escrow Agent non assumerà alcuna obbligazione ulteriore rispetto a quelle poste a suo carico dal presente Contratto di Escrow, se non con suo espresso consenso e previa messa a disposizione dalle Parti della provvista eventualmente necessaria ad adempiere a tali obbligazioni.

ARTICOLO 5 - DURATA

5.1 Il presente Contratto di Escrow ha efficacia dalla data odierna sino al **2 novembre 2027**; prima di tale scadenza è facoltà del BENEFICIARIO, accertato l'assolvimento delle obbligazioni di cui al paragrafo 3.1, disporre lo svincolo dell'Importo Vincolato ai sensi del presente Contratto di Escrow.

ARTICOLO 6 - COMPENSO DELL'ESCROW AGENT

6.1 Le Parti concordano che il compenso totale omnicomprensivo spettante all'Escrow Agent per l'espletamento delle attività connesse al presente Contratto di Escrow è pari, complessivamente, ad Euro [-] + Iva ([-]/00) per ogni anno o frazione di anno. Il pagamento, da parte del DEPOSITANTE, avverrà a mezzo bonifico bancario sul conto corrente aperto presso la Banca [-] intestato all'Escrow Agent, codice IBAN [-] entro 10 giorni dalla sottoscrizione del presente atto, ovvero entro il diverso termine concordato fra il DEPOSITANTE e l'Escrow Agent, fermo restando che il contratto dovrà intendersi perfezionato al completamento degli adempimenti di cui al paragrafo 2.5, indipendentemente dal versamento del compenso all'Escrow Agent.

ARTICOLO 7 - DISPOSIZIONI GENERALI

7.1 Nel caso in cui una o più delle pattuizioni contenute in questo Contratto di Escrow risultino invalide o inefficaci, in tutto o in parte, le restanti pattuizioni resteranno valide ed efficaci. Le Parti dovranno in ogni caso negoziare in buona fede al fine di concordare i termini reciprocamente soddisfacenti per sostituire tali previsioni, cercando di mantenere il più possibile inalterata la sostanza delle stesse.

7.2 Il presente Contratto di Escrow, e qualsiasi diritto e obbligo in esso previsto, non possono essere ceduti o trasferiti da qualsiasi Parte senza il preventivo consenso scritto di tutte le altre Parti; in difetto di consenso anche di una sola Parte l'eventuale cessione o trasferimento deve ritenersi privo di effetti.

7.3 Qualsiasi modifica al presente Contratto di Escrow o a qualsiasi attività dell'Escrow Agent non espressamente prevista nel presente Contratto di Escrow dovrà essere concordata per iscritto dalle Parti e dall'Escrow Agent.

7.4 Le Parti si impegnano a mantenere e faranno sì che i propri dipendenti e consulenti (ciascuna Parte per quanto di propria competenza) mantengano riservati e confidenziali, l'esistenza, i termini e il contenuto del presente Contratto di Escrow. In particolare, le Parti si impegnano a non dare comunicazione delle informazioni riservate e confidenziali a terzi in alcuna forma, se non nella misura in cui ciò sia necessario per adempiere ad obblighi di Legge ovvero ad un ordine di un'Autorità cui una delle Parti possa essere soggetta o per dar corso alle attività previste dal Contratto di Escrow. L'impegno di riservatezza di cui al presente articolo non sarà applicabile qualora le informazioni siano già state

nella legittima disponibilità di una Parte antecedentemente alla trasmissione delle informazioni riservate da parte dell'altra Parte e si intenderà venuto meno ove le informazioni oggetto dell'impegno di riservatezza siano già o siano divenute di dominio pubblico per fatti non imputabili alle Parti.
7.5 L'incarico conferito all'Escrow Agent ai sensi del presente Contratto di Escrow ha carattere oneroso. Tutte le spese, i costi, le imposte, le tasse, gli oneri relativi al presente Contratto di Escrow e alla sua esecuzione saranno a carico del DEPOSITANTE, così come disposto all'articolo 6. (Compensi).

ARTICOLO 8 - SOSTITUZIONE DELL'ESCROW AGENT
8.1 L'Escrow Agent conviene e accetta che le altre Parti, d'accordo fra loro e in ogni momento, con comunicazione scritta, possano sostituirlo con un altro.
8.2 Nei casi di cui al presente articolo, l'Escrow Agent dovrà compiere tutte le attività necessarie a consegnare al nuovo Escrow Agent nominato, entro 30 giorni a decorrere dalla ricezione della comunicazione della nomina, la documentazione necessaria alla successione nel presente Contratto di Escrow.
8.3 Resta fermo che il compenso per la sua attività determinato ai sensi dell'articolo 6 maturerà, a favore dell'Escrow Agent, fino al momento della successione del nuovo Escrow Agent.

ARTICOLO 9 - COMUNICAZIONI
9.1 Qualsiasi comunicazione o notifica richiesta o consentita dal presente Contratto di Escrow dovrà essere inviata a tutte le Parti per conoscenza e dovrà essere effettuata per iscritto, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o via PEC ai seguenti indirizzi, o ai diversi recapiti che dovranno essere indicati dalle Parti per iscritto:

La Società
[-]
Alla cortese attenzione di [-]
E-mail: [-]
Pec: [-]

LEGA ITALIANA CALCIO PROFESSIONISTICO
Alla cortese attenzione del Presidente
E-mail: segreteria@lega-pro.com
Pec: ammissioni-legapro@legalmail.it per primo deposito, segreteria-legapro@legalmail.it per ogni altra comunicazione

Escrow Agent
[-]
Alla cortese attenzione di [-]
E-mail: [-]
Pec: [-]

ARTICOLO 10 - LEGGE REGOLATRICE E FORO COMPETENTE
10.1 Il presente Contratto di Escrow e i diritti e obblighi delle Parti dallo stesso derivanti saranno regolati e interpretati secondo le leggi della Repubblica Italiana.
10.2 Qualsiasi controversia dovesse insorgere in relazione alla interpretazione, validità, efficacia, esecuzione, risoluzione del e/o comunque derivante dal presente Contratto di Escrow sarà rimessa alla competenza esclusiva del Tribunale di Firenze.

[La Società]

LEGA ITALIANA CALCIO PROFESSIONISTICO

Escrow Agent

ALL. D2)

ESCROW AGREEMENT

Il presente Escrow Agreement (come di seguito definito) è stipulato in data [-] tra **[DENOMINAZIONE SOCIETA']** (la "**Società**"), d'ora innanzi denominata anche **PRESTATORE DI GARANZIA o DEPOSITANTE**, con sede in [INDIRIZZO], P.IVA e C.F.: [P.IVA], pec [INDIRIZZO PEC], in persona del suo Legale Rappresentante [COGNOME E NOME DEL LEGALE RAPPRESENTANTE], nato a [LUOGO] il [DATA], C.F.: [CODICE FISCALE], munito dei giusti poteri previsti [INDICARE STATUTO O DELIBERA E EVENTUALMENTE ALLEGARE DOCUMENTO]

E

LEGA ITALIANA CALCIO PROFESSIONISTICO (la "**Lega Pro** "), d'ora innanzi denominata anche **PARTE GARANTITA o BENEFICIARIO**, con sede in Via Jacopo Da Diacceto 19 - 50123 Firenze, C. f. e P. IVA: 03974420485, pec ammissioni-legapro@legalmail.it, in persona del suo Legale Rappresentante pro tempore [COGNOME E NOME DEL LEGALE RAPPRESENTANTE], munito dei giusti poteri previsti dallo Statuto vigente

E

[-] ("**Escrow Agent**"), sede legale in [-] Via [-], capitale sociale di euro [-] ([-]) interamente versato, C.F. [-] e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di [-], P. IVA [-] appartenente al gruppo bancario [-] (codice gruppo [-]), società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte della Banca [-] con sede in [-], codice fiscale [-], numero di iscrizione nell'Albo delle Banche tenuto dalla Banca d'Italia [-], qui rappresentata da [COGNOME E NOME DEL LEGALE RAPPRESENTANTE], giusta procura speciale ricevuta dal notaio [NOME NOTAIO] di [-] in data XX/XX/XXXX repertorio n. XX [EVENTUALMENTE ALLEGARE DOCUMENTO].
Il Prestatore di Garanzia, la Parte Garantita e l'Escrow Agent sono qui di seguito congiuntamente definiti le "Parti" e ciascuno singolarmente la "Parte".

PREMESSO CHE:

A. Con il Comunicato Ufficiale FIGC n. 126/A pubblicato in Roma il 19 dicembre 2025 il Consiglio Federale, visti gli artt. 8 e 27 dello Statuto federale in materia di Sistema delle Licenze Nazionali, ha deliberato di approvare il Sistema delle Licenze Nazionali per l'ammissione ai Campionati Professionistici di Serie A, di Serie B e di Serie C 2026/2027.
B. Secondo quanto previsto dal Sistema Licenze Nazionali 2026/2027, le società aventi diritto a richiedere l'ammissione al Campionato di Serie C dovranno depositare presso la Lega Pro l'originale della garanzia a favore della Lega stessa, da fornirsi esclusivamente attraverso fideiussione a prima richiesta dell'importo di **euro 700.000,00** (settecentomila/00), rilasciata da banche, società assicurative o società iscritte all'Albo Unico ex art. 106 TUB, ovvero, in alternativa, le società potranno costituire un deposito a garanzia (c.d. escrow account) dell'importo di **euro 700.000,00** (settecentomila/00) ("**Importo Vincolato**"), presso banche che figurino nell'Albo delle Banche tenuto dalla Banca d'Italia, ovvero presso società appartenenti al medesimo gruppo bancario, depositando presso la Lega Pro, l'originale del contratto di deposito a garanzia a favore della medesima Lega.
C. L'inosservanza della prescrizione di cui al paragrafo B. determinerà la mancata concessione della Licenza Nazionale 2026/2027.
D. In relazione a quanto precede, il BENEFICIARIO e il DEPOSITANTE intendono stipulare il presente contratto di deposito vincolato (il "**Contratto di Escrow**") al fine di stabilire i termini e le condizioni ai sensi dei quali l'Escrow Agent riceverà, custodirà e gestirà l'Importo Vincolato, fino al momento in cui provvederà al suo svincolo ai sensi del presente Contratto di Escrow e secondo quanto di seguito indicato.
E. L'Escrow Agent si è dichiarato disponibile ad assolvere l'incarico di cui alle precedenti Premesse lett. B. e D., secondo le modalità previste nel presente Contratto di Escrow per il deposito, la custodia e lo svincolo dell'Importo Vincolato.

TUTTO CIÒ PREMESSO, FORMANDO LE PREMESSE PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DEL PRESENTE CONTRATTO DI ESCROW, LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1 - NOMINA E RUOLO DELL'ESCROW AGENT

1.4 Il Prestatore di Garanzia e la Parte Garantita conferiscono congiuntamente e irrevocabilmente all'Escrow Agent, che accetta, l'incarico di custodire, gestire e svincolare l'Importo Vincolato solo ed esclusivamente in conformità a quanto previsto dal presente Contratto di Escrow. Le parti prendono atto del fatto che l'Importo Vincolato non sarà produttivo d'interessi.

1.5 Il presente Contratto di Escrow avrà valore di mandato irrevocabile ex art. 1723 cod. civ., conferito congiuntamente dal Prestatore di Garanzia e dalla Parte Garantita all'Escrow Agent, che cesserà al momento dello

svincolo e versamento dell'integrale Importo Vincolato o alla diversa scadenza contemplata nel successivo articolo 5 (Durata). Essendo il mandato irrevocabile conferito dal DEPOSITANTE nell'interesse del BENEFICIARIO, dovendo quest'ultimo garantire, ai sensi della vigente normativa, il regolare svolgimento delle competizioni di Serie C anche sotto il profilo amministrativo, le Parti danno atto che l'eventuale estinzione della società prestatrice di garanzia ovvero l'ammissione della stessa ad una procedura di liquidazione, non determina alcun effetto sul presente contratto, né sulle somme oggetto di svincolo ai sensi del paragrafo 3.1 lett.a.

1.6 L'Escrow Agent si impegna ad agire e ad eseguire puntualmente e diligentemente tutti i doveri e gli obblighi previsti nel presente Contratto di Escrow e non potrà, in alcun modo: (i) effettuare eventuali deduzioni o prelievi; o (ii) sequestrare o pignorare l'Importo Vincolato; o (iii) compensare l'Importo Vincolato con qualsiasi altro importo dovuto dalla Parte Garantita e dal Prestatore di Garanzia all'Escrow Agent a qualsiasi titolo o in virtù di qualsiasi tipo di rapporto, anche ai sensi dell'articolo 1853 del codice civile o dei termini e delle condizioni del presente Contratto di Escrow. Le Parti riconoscono e concordano che i doveri, le responsabilità e gli obblighi dell'Escrow Agent saranno limitati a quelli espressamente stabiliti nel presente Contratto di Escrow e nessun altro dovere, responsabilità o obbligo sarà dedotto o implicito.

ARTICOLO 2 - CONTO VINCOLATO E DEPOSITO DELL'IMPORTO VINCOLATO

2.1 Il DEPOSITANTE deposita in data XX/XX/202X in unica soluzione contestualmente alla sottoscrizione dell'agreement, presso Escrow Agent [-], con IBAN n. [-] (il "**Conto Vincolato**") l'Importo Vincolato.

2.2 Quando il DEPOSITANTE avrà proceduto a depositare l'Importo Vincolato sul Conto Vincolato, l'Escrow Agent darà notizia a mezzo PEC al BENEFICIARIO e in copia al DEPOSITANTE dell'avvenuto deposito, comunicando anche il saldo del Conto Vincolato.

2.3 Quando il DEPOSITANTE avrà proceduto a depositare l'Importo Vincolato sul Conto, l'Escrow Agent procederà a costituire in pegno a favore del BENEFICIARIO l'intero Importo Vincolato: l'apposita istruzione sarà sottoscritta dal DEPOSITANTE e comunicata a mezzo PEC al BENEFICIARIO.

2.4 Resta inteso che, non sarà consentita alcuna incongruenza tra l'importo accreditato sul Conto Vincolato con quanto riportato nel Contratto; l'Escrow Agent pertanto non potrà procedere all'apertura del Conto Vincolato in ipotesi di incongruenze, dandone immediata comunicazione alle Parti. In tal caso il contratto si intenderà inadempiuto da parte del DEPOSITANTE.

2.5 Il perfezionamento del presente contratto è subordinato al deposito presso il BENEFICIARIO e presso l'Escrow Agent di una attestazione della Cancelleria del Tribunale competente che provi la inesistenza, alla data del deposito dell'importo vincolato e della costituzione del pegno, di domanda del DEPOSITANTE, ex art. 40 del codice della crisi d'impresa.

ARTICOLO 3 - CONDIZIONI DI SVINCOLO DELL'IMPORTO VINCOLATO

3.1 Il DEPOSITANTE e il BENEFICIARIO autorizzano l'Escrow Agent a svincolare l'intero Importo Vincolato, o parte di esso:

a. a favore del BENEFICIARIO, qualora sussistano ragioni di debito da parte della DEPOSITANTE: a) in dipendenza di qualsiasi tipo di rapporto economico connesso con la posizione di affiliata alla FIGC e di associata alla Lega Pro relativo all'attività inerente la stagione sportiva 2026/2027 e le precedenti; b) nei confronti di tesserati, dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati a titolo di emolumenti per la stagione sportiva 2026/2027; c) nei confronti di tesserati a titolo di compensi ivi compresi gli incentivi all'esodo in forza di accordi depositati presso la Lega Pro, direttamente o indirettamente collegati al contratto economico. Lo svincolo avverrà al ricevimento di una semplice richiesta scritta recapitata a mezzo PEC (all'indirizzo indicato al successivo articolo 9) dal BENEFICIARIO all'Escrow Agent e per conoscenza al DEPOSITANTE (la "**Richiesta di Svincolo**");
b. a favore del DEPOSITANTE, qualora quest'ultimo abbia puntualmente effettuato gli adempimenti previsti dalla lett. a) che precede e tali adempimenti risultino documentati al BENEFICIARIO e alla FIGC nei termini e nelle forme previsti dalle vigenti disposizioni federali e di Lega. In tal caso il BENEFICIARIO potrà richiedere all'Escrow Agent il rimborso dell'Escrow Amount, con invio di richiesta recapitata a mezzo PEC (all'indirizzo indicato al successivo articolo 9) all'Escrow Agent (la "**Richiesta di Svincolo**"). Nessuno svincolo potrà essere effettuato in assenza di specifica comunicazione scritta da parte del BENEFICIARIO.

3.2 Al ricevimento della Richiesta di Svincolo, l'Escrow Agent - senza alcun obbligo di accertare la fondatezza delle richieste, rimossa ogni eccezione e/o obiezione di qualsivoglia natura in ordine al rapporto sottostante – dovrà prelevare dal Conto Vincolato un importo pari a quello indicato nella Richiesta di Svincolo e accreditare il medesimo importo secondo i termini e le modalità indicate nella Richiesta di Svincolo, coerentemente con le istruzioni ivi contenute, entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta stessa.

3.3 Nel caso di non iscrizione o non ammissione al campionato professionistico di competenza o di fallimento della Società, o esclusione della Società dal campionato professionistico di competenza, l'Importo Vincolato potrà essere versato dalla Lega Pro al Fondo di Solidarietà per Calciatori, Allenatori e Preparatori Atletici per il pagamento dei tesserati della medesima Società.

3.4 L'importo di cui al presente contratto di deposito a garanzia, una volta incassato dalla Lega Pro, dovrà essere utilizzato per il pagamento di quanto dovuto dalla anzidetta Società per le causali sopraindicate alla lett. a. del paragrafo 3.1.

ARTICOLO 4 - OBBLIGHI DELL'ESCROW AGENT

4.1 L'Escrow Agent sarà tenuto ad agire esclusivamente in conformità al Contratto di Escrow, senza alcuna facoltà discrezionale al riguardo. L'Escrow Agent s'impegna ad adempiere a tutte le obbligazioni specificamente previste nel presente Contratto di Escrow e, in particolare, s'impegna a non disporre, e a far sì che non venga disposto, dell'Importo Vincolato se non in conformità a quanto previsto dal presente Contratto di Escrow.

4.2 L'Escrow Agent non sarà responsabile per alcuna azione od omissione dallo stesso compiuta in buona fede o rientrante tra i poteri a esso conferiti dal presente Contratto di Escrow, fatta eccezione per i casi di dolo o colpa grave.

4.3 In ogni caso, l'Escrow Agent:

a. sarà tenuto ad agire esclusivamente in conformità con le disposizioni del presente Contratto di Escrow; pertanto, nessun pagamento, trasferimento di denaro o esborso potrà essere fatto se non ai sensi del presente Contratto di Escrow;
b. non sarà tenuto a verificare l'autenticità della eventuale documentazione inviata dal DEPOSITANTE e/o dal BENEFICIARIO;
c. sarà autorizzato ad agire in conformità a quanto stabilito con sentenza, ordinanza o decreto di qualsiasi autorità giudiziaria italiana, anche non definitiva, cui la legge attribuisca efficacia esecutiva.

4.4 In nessun caso le eccezioni relative al Contratto saranno opponibili all'Escrow Agent, che risponderà solo nei limiti del mandato ricevuto ai sensi degli artt. 1703 e ss. cod. civ., e la sua responsabilità è quella di cui all'art. 1710 cod. civ. In caso di pagamenti eseguiti in conformità alle istruzioni contenute nelle Richieste di Svincolo, ricevute nei modi e nei termini di cui al presente Contratto di Escrow, l'Escrow Agent non avrà alcun obbligo di indennizzo nei confronti di DEPOSITANTE e BENEFICIARIO e non potrà essere ritenuto responsabile nei confronti degli stessi.

4.5 Resta inteso che, in caso di ritardo nella corresponsione degli importi richiesti e dovuti nei termini di cui al paragrafo 3.2, saranno corrisposti dall'Escrow Agent gli interessi di mora in misura pari al tasso effettivo globale medio vigente maggiorato di due punti percentuali dalla data di richiesta sino all'effettivo saldo, o comunque nei limiti di cui alla L. 108/96 e successive modificazioni ed integrazioni.

4.6 L'esecuzione del presente Contratto di Escrow da parte dell'Escrow Agent non implica l'assunzione di oneri finanziari da parte dello stesso. Pertanto, l'Escrow Agent non assumerà alcuna obbligazione ulteriore rispetto a quelle poste a suo carico dal presente Contratto di Escrow, se non con suo espresso consenso e previa messa a disposizione dalle Parti della provvista eventualmente necessaria ad adempiere a tali obbligazioni.

ARTICOLO 5 - DURATA

5.1 Il presente Contratto di Escrow ha efficacia dalla data odierna sino al **2 novembre 2027**; prima di tale scadenza è facoltà del BENEFICIARIO, accertato l'assolvimento delle obbligazioni di cui al paragrafo 3.1, disporre lo svincolo dell'Importo Vincolato ai sensi del presente Contratto di Escrow.

ARTICOLO 6 - COMPENSO DELL'ESCROW AGENT

6.1 Le Parti concordano che il compenso totale omnicomprensivo spettante all'Escrow Agent per l'espletamento delle attività connesse al presente Contratto di Escrow è pari, complessivamente, ad Euro [-] + Iva ([-]/00) per ogni anno o frazione di anno. Il pagamento, da parte del DEPOSITANTE, avverrà a mezzo bonifico bancario sul conto corrente aperto presso la Banca [-] intestato all'Escrow Agent, codice IBAN [-] entro 10 giorni dalla sottoscrizione del presente atto, ovvero entro il diverso termine concordato fra il DEPOSITANTE e l'Escrow Agent, fermo restando che il contratto dovrà intendersi perfezionato al completamento degli adempimenti di cui al paragrafo 2.5, indipendentemente dal versamento del compenso all'Escrow Agent.

ARTICOLO 7 - DISPOSIZIONI GENERALI

7.1 Nel caso in cui una o più delle pattuizioni contenute in questo Contratto di Escrow risultino invalide o inefficaci, in tutto o in parte, le restanti pattuizioni resteranno valide ed efficaci. Le Parti dovranno in ogni caso negoziare in buona fede al fine di concordare i termini reciprocamente soddisfacenti per sostituire tali previsioni, cercando di mantenere il più possibile inalterata la sostanza delle stesse.

7.2 Il presente Contratto di Escrow, e qualsiasi diritto e obbligo in esso previsto, non possono essere ceduti o trasferiti da qualsiasi Parte senza il preventivo consenso scritto di tutte le altre Parti; in difetto di consenso anche di una sola Parte l'eventuale cessione o trasferimento deve ritenersi privo di effetti.

7.3 Qualsiasi modifica al presente Contratto di Escrow o a qualsiasi attività dell'Escrow Agent non espressamente prevista nel presente Contratto di Escrow dovrà essere concordata per iscritto dalle Parti e dall'Escrow Agent.

7.4 Le Parti si impegnano a mantenere e faranno sì che i propri dipendenti e consulenti (ciascuna Parte per quanto di propria competenza) mantengano riservati e confidenziali, l'esistenza, i termini e il contenuto del presente Contratto di Escrow. In particolare, le Parti si impegnano a non dare comunicazione delle informazioni riservate e confidenziali a terzi in alcuna forma, se non nella misura in cui ciò sia necessario per adempiere ad obblighi di Legge ovvero ad un ordine di un'Autorità cui una delle Parti possa essere soggetta o per dar corso alle attività previste dal Contratto di Escrow. L'impegno di riservatezza di cui al presente articolo non sarà applicabile qualora le informazioni siano già state nella legittima disponibilità di una Parte antecedentemente alla trasmissione delle informazioni riservate da parte dell'altra Parte e si intenderà venuto meno ove le informazioni oggetto dell'impegno di riservatezza siano già o siano divenute di dominio pubblico per fatti non imputabili alle Parti.

7.5 L'incarico conferito all'Escrow Agent ai sensi del presente Contratto di Escrow ha carattere oneroso. Tutte le spese, i costi, le imposte, le tasse, gli oneri relativi al presente Contratto di Escrow e alla sua esecuzione saranno a carico del DEPOSITANTE, così come disposto all'articolo 6. (Compensi).

ARTICOLO 8 - SOSTITUZIONE DELL'ESCROW AGENT

8.1 L'Escrow Agent conviene e accetta che le altre Parti, d'accordo fra loro e in ogni momento, con comunicazione scritta, possano sostituirlo con un altro.

8.2 Nei casi di cui al presente articolo, l'Escrow Agent dovrà compiere tutte le attività necessarie a consegnare al nuovo Escrow Agent nominato, entro 30 giorni a decorrere dalla ricezione della comunicazione della nomina, la documentazione necessaria alla successione nel presente Contratto di Escrow.

8.3 Resta fermo che il compenso per la sua attività determinato ai sensi dell'articolo 6 maturerà, a favore dell'Escrow Agent, fino al momento della successione del nuovo Escrow Agent.

ARTICOLO 9 - COMUNICAZIONI

9.1 Qualsiasi comunicazione o notifica richiesta o consentita dal presente Contratto di Escrow dovrà essere inviata a tutte le Parti per conoscenza e dovrà essere effettuata per iscritto, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o via PEC ai seguenti indirizzi, o ai diversi recapiti che dovranno essere indicati dalle Parti per iscritto:

La Società
[-]
Alla cortese attenzione di [-]
E-mail: [-]
Pec: [-]

LEGA ITALIANA CALCIO PROFESSIONISTICO
Alla cortese attenzione del Presidente
E-mail: segreteria@lega-pro.com
Pec: ammissioni-legapro@legalmail.it per primo deposito, segreteria-legapro@legalmail.it per ogni altra comunicazione

Escrow Agent
[-]
Alla cortese attenzione di [-]
E-mail: [-]
Pec: [-]

ARTICOLO 10 - LEGGE REGOLATRICE E FORO COMPETENTE

10.1 Il presente Contratto di Escrow e i diritti e obblighi delle Parti dallo stesso derivanti saranno regolati e interpretati secondo le leggi della Repubblica Italiana.

10.2 Qualsiasi controversia dovesse insorgere in relazione alla interpretazione, validità, efficacia, esecuzione, risoluzione del e/o comunque derivante dal presente Contratto di Escrow sarà rimessa alla competenza esclusiva del Tribunale di Firenze.

[La Società]

LEGA ITALIANA CALCIO PROFESSIONISTICO

Escrow Agent

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 141/A

Si pubblicano in allegato i modelli tipo delle fideiussioni a prima richiesta e il modello tipo del deposito a garanzia (*escrow account*), che dovranno essere utilizzati dalle società di Serie A femminile ai fini del rilascio delle garanzie previste dal Comunicato Ufficiale n. 127/A del 19 dicembre 2025.

PUBBLICATO IN ROMA IL 14 GENNAIO 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

ALL. A)

Alla
FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
Via G. Allegri n. 14
ROMA

GARANZIA BANCARIA A PRIMA RICHIESTA

Con la presente la sottoscritta Banca [•] con sede in [•], capitale sociale Euro [•], codice fiscale ed iscrizione al Registro delle Imprese di [•],[•], numero di iscrizione nell'Albo delle Banche tenuto dalla Banca d'Italia [•] [*completare con i dati della banca garante*] (la "**Banca Garante**") si impegna irrevocabilmente a pagare alla Federazione Italiana Giuoco Calcio (la "**FIGC**") immediatamente alla prima richiesta scritta della FIGC, al momento del ricevimento della stessa, ogni somma, sino alla concorrenza di **euro 150.000,00** (centocinquantamila/00) dovuta dalla società _____ (la "**Società**"): a) in dipendenza di qualsiasi tipo di rapporto economico connesso con la posizione di affiliata alla FIGC relativo all'attività inerente la stagione sportiva 2026/2027 e le precedenti; b) ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati a titolo di emolumenti, per la stagione sportiva 2026/2027; c) ai tesserati a titolo di compensi ivi compresi gli incentivi all'esodo in forza di accordi depositati presso la FIGC, direttamente o indirettamente collegati al contratto economico.
L'importo di cui alla presente garanzia, una volta incassato dalla FIGC, dovrà essere utilizzato per il pagamento di quanto dovuto dalla anzidetta Società per le causali sopraindicate.
L'importo di cui alla presente garanzia potrà essere versato dalla FIGC al Fondo di Solidarietà per Calciatori, Allenatori e Preparatori Atletici per il pagamento dei tesserati della medesima Società.
La presente garanzia viene rilasciata con validità fino al **2 novembre 2027** con l'intesa che il suddetto importo potrà essere escusso a vista, in una o più volte, "a prima richiesta", anche nel caso in cui la Società non sia ammessa al campionato professionistico di competenza o ne sia esclusa o sia posta in liquidazione giudiziale. Detta richiesta dovrà effettuarsi mediante invio di comunicazione scritta, da spedirsi entro il predetto termine dalla FIGC, ed il pagamento dovrà essere effettuato sul conto corrente che sarà indicato dalla FIGC, dietro rilascio di semplice ricevuta, senza alcuna formalità né preavviso.
L'originale di questo atto deve essere restituito alla Banca Garante dopo la data di scadenza nel caso in cui la presente garanzia non fosse stata utilizzata ovvero, in caso contrario, dopo che le richieste della FIGC siano state integralmente soddisfatte dalla Banca Garante.
La presente garanzia viene prestata con espressa volontà di deroga, se ed in quanto invocabili, agli artt. 1944 (con rinunzia espressa al beneficio di escussione del debitore principale), 1945 e 1955 codice civile, atteso che la FIGC potrà, come sopra precisato, esigere il pagamento immediato, senza che dalla Banca Garante sia possibile opporre le eccezioni sollevabili dal debitore garantito. Inoltre in deroga all'art. 1957 codice civile si conviene che il fideiussore resta obbligato anche dopo la scadenza della summenzionata data di validità purché la FIGC abbia proposto le sue istanze contro la debitrice principale entro due mesi da tale data.
La sottoscritta Banca Garante si obbliga espressamente a non richiedere controgaranzie di sorta alla Società rinunciando, in ogni caso, ad avvalersi di ogni diritto di regresso e/o di surroga nei confronti della stessa.
Resta, infine, inteso che, in caso di ritardo nella corresponsione degli importi richiesti e dovuti, saranno corrisposti dalla Banca Garante gli interessi di mora in misura pari al tasso effettivo globale medio vigente maggiorato di due punti percentuali dalla data di richiesta sino all'effettivo saldo, o comunque nei limiti di cui alla L. 108/96 e successive modificazioni ed integrazioni.
La Banca Garante prende, infine, atto che per qualsiasi controversia inerente la presente garanzia è esclusivamente competente il Foro di Roma.

(firma Banca Garante)

Per le finalità di cui all'art. 1341 codice civile dichiariamo di approvare espressamente:

a) la deroga al disposto degli artt. 1944, 1945, 1955 e 1957 codice civile, se ed in quanto invocabili;
b) l'utilizzazione della garanzia "a prima richiesta";
c) la rinunzia ad avvalersi di ogni diritto di regresso e/o surroga nei confronti della Società ed a richiedere alla medesima controgaranzie di sorta;
d) l'esclusiva competenza del Foro di Roma.

(firma Banca Garante)

ALL. B)

Alla
FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
Via G. Allegri n. 14
ROMA

GARANZIA ASSICURATIVA A PRIMA RICHIESTA

Con la presente la sottoscritta Assicurazione [•] con sede in [•], capitale sociale Euro [•], codice fiscale [•] ed iscrizione al Registro delle Imprese di [•], ed iscritta nell'Albo delle Assicurazioni tenuto dall'Ivass (ramo cauzioni) al numero [•] (la "**Assicurazione Garante**") si impegna irrevocabilmente a pagare alla Federazione Italiana Giuoco Calcio (la "**FIGC**") immediatamente alla prima richiesta scritta della FIGC, al momento del ricevimento della stessa, ogni somma, fino alla concorrenza di **euro 150.000,00** (centocinquantamila/00), dovuta dalla Società _____ (la "**Società**"): a) in dipendenza di qualsiasi tipo di rapporto economico connesso con la posizione di affiliata alla FIGC relativo all'attività inerente la stagione sportiva 2026/2027 e le precedenti; b) ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati a titolo di emolumenti, per la stagione sportiva 2026/2027; c) ai tesserati a titolo di compensi ivi compresi gli incentivi all'esodo in forza di accordi depositati presso la FIGC, direttamente o indirettamente collegati al contratto economico.
L'importo di cui alla presente garanzia, una volta incassato dalla FIGC, dovrà essere utilizzato per il pagamento di quanto dovuto dalla anzidetta Società per le causali sopraindicate.
L'importo di cui alla presente garanzia potrà essere versato dalla FIGC al Fondo di Solidarietà per Calciatori, Allenatori e Preparatori Atletici per il pagamento dei tesserati della medesima Società.
La presente garanzia viene rilasciata con validità fino al **2 novembre 2027** con l'intesa che il suddetto importo potrà essere escusso a vista, in una o più volte, "a prima richiesta", anche nel caso in cui la Società non sia ammessa al campionato professionistico di competenza o ne sia esclusa o sia posta in liquidazione giudiziale. Detta richiesta dovrà effettuarsi mediante invio di comunicazione scritta, da spedirsi entro il predetto termine dalla FIGC, ed il pagamento dovrà essere effettuato sul conto corrente che sarà indicato dalla FIGC, dietro rilascio di semplice ricevuta, senza alcuna formalità né preavviso.
L'originale di questo atto deve essere restituito all'Assicurazione Garante dopo la data di scadenza nel caso in cui la presente garanzia non fosse stata utilizzata ovvero, in caso contrario, dopo che le richieste della FIGC siano state integralmente soddisfatte dall'Assicurazione Garante.
La presente garanzia viene prestata con espressa volontà di deroga, se ed in quanto invocabili, agli artt. 1944 (con rinunzia espressa al beneficio di escussione del debitore principale), 1945 e 1955 codice civile, atteso che la FIGC potrà, come sopra precisato, esigere il pagamento immediato, senza che dall'Assicurazione Garante sia possibile opporre le eccezioni sollevabili dal debitore garantito. Inoltre in deroga all'art. 1957 codice civile si conviene che il fideiussore resta obbligato anche dopo la scadenza della summenzionata data di validità purché la FIGC abbia proposto le sue istanze contro la debitrice principale entro due mesi da tale data.
La sottoscritta Assicurazione Garante, potrà richiedere controgaranzie a soggetti diversi dalla Società con i quali stipulerà il relativo contratto e avrà, nei confronti degli stessi, diritto di regresso e/o surroga.
Resta, infine, inteso che, in caso di ritardo nella corresponsione degli importi richiesti e dovuti, saranno corrisposti dall'Assicurazione Garante gli interessi di mora in misura pari al tasso effettivo globale medio vigente maggiorato di due punti percentuali dalla data di richiesta sino all'effettivo saldo, o comunque nei limiti di cui alla L. 108/96 e successive modificazioni ed integrazioni.
L'Assicurazione Garante prende, infine, atto che per qualsiasi controversia inerente la presente garanzia è esclusivamente competente il Foro di Roma.

(firma Assicurazione Garante)

Per le finalità di cui all'art. 1341 codice civile dichiariamo di approvare espressamente:
a) la deroga al disposto degli artt. 1944, 1945, 1955 e 1957 codice civile, se ed in quanto invocabili;
b) l'utilizzazione della garanzia "a prima richiesta";
c) l'esclusiva competenza del Foro di Roma.

(firma Assicurazione Garante)

ALL. C)

Alla
FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
Via G. Allegri n. 14
ROMA

GARANZIA A PRIMA RICHIESTA

Con la presente la sottoscritta società [•] con sede in [•], capitale sociale Euro [•], codice fiscale [•] ed iscrizione al Registro delle Imprese di [•], ed iscritta nell'Albo di cui all'art. 106 del T.U.B. al numero[•] ("la **Società Garante**") si impegna irrevocabilmente a pagare alla Federazione Italiana Giuoco Calcio ("la **FIGC**") immediatamente alla prima richiesta scritta della FIGC, al momento del ricevimento della stessa, ogni somma, fino alla concorrenza di **euro 150.000,00** (centocinquantamila/00), dovuta dalla Società _____ (la "**Società**"): a) in dipendenza di qualsiasi tipo di rapporto economico connesso con la posizione di affiliata alla FIGC relativo all'attività inerente la stagione sportiva 2026/2027 e le precedenti; b) ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati a titolo di emolumenti, per la stagione sportiva 2026/2027; c) ai tesserati a titolo di compensi ivi compresi gli incentivi all'esodo in forza di accordi depositati presso la FIGC, direttamente o indirettamente collegati al contratto economico.
L'importo di cui alla presente garanzia, una volta incassato dalla FIGC, dovrà essere utilizzato per il pagamento di quanto dovuto dalla anzidetta Società per le causali sopraindicate.
L'importo di cui alla presente garanzia potrà essere versato dalla FIGC al Fondo di Solidarietà per Calciatori, Allenatori e Preparatori Atletici per il pagamento dei tesserati della medesima Società.
La presente garanzia viene rilasciata con validità fino al **2 novembre 2027** con l'intesa che il suddetto importo potrà essere escusso a vista, in una o più volte, "a prima richiesta", anche nel caso in cui la Società non sia ammessa al campionato professionistico di competenza o ne sia esclusa o sia posta in liquidazione giudiziale. Detta richiesta dovrà effettuarsi mediante invio di comunicazione scritta, da spedirsi entro il predetto termine dalla FIGC, ed il pagamento dovrà essere effettuato sul conto corrente che sarà indicato dalla FIGC, dietro rilascio di semplice ricevuta, senza alcuna formalità né preavviso.
L'originale di questo atto deve essere restituito alla Società Garante dopo la data di scadenza nel caso in cui la presente garanzia non fosse stata utilizzata ovvero, in caso contrario, dopo che le richieste della FIGC siano state integralmente soddisfatte dalla Società Garante.
La presente garanzia viene prestata con espressa volontà di deroga, se ed in quanto invocabili, agli artt. 1944 (con rinunzia espressa al beneficio di escussione del debitore principale), 1945 e 1955 codice civile, atteso che la FIGC potrà, come sopra precisato, esigere il pagamento immediato, senza che dalla Società Garante sia possibile opporre le eccezioni sollevabili dal debitore garantito. Inoltre in deroga all'art. 1957 codice civile si conviene che il fideiussore resta obbligato anche dopo la scadenza della summenzionata data di validità purché la FIGC abbia proposto le sue istanze contro la debitrice principale entro due mesi da tale data.
La sottoscritta Società Garante si obbliga espressamente a non richiedere controgaranzie di sorta alla Società rinunciando, in ogni caso, ad avvalersi di ogni diritto di regresso e/o di surroga nei confronti della stessa.
Resta, infine, inteso che, in caso di ritardo nella corresponsione degli importi richiesti e dovuti, saranno corrisposti dalla Società Garante gli interessi di mora in misura pari al tasso effettivo globale medio vigente maggiorato di due punti percentuali dalla data di richiesta sino all'effettivo saldo, o comunque nei limiti di cui alla L. 108/96 e successive modificazioni ed integrazioni.
La Società Garante prende, infine, atto che per qualsiasi controversia inerente la presente garanzia è esclusivamente competente il Foro di Roma.

(firma Società Garante)

Per le finalità di cui all'art. 1341 codice civile dichiariamo di approvare espressamente:
a) la deroga al disposto degli artt. 1944, 1945, 1955 e 1957 codice civile, se ed in quanto invocabili;
b) l'utilizzazione della garanzia "a prima richiesta";
c) la rinunzia ad avvalersi di ogni diritto di regresso e/o surroga nei confronti della Società ed a richiedere alla medesima controgaranzie di sorta;
d) l'esclusiva competenza del Foro di Roma.

(firma Società Garante)

ALL. D)

ESCROW AGREEMENT

Il presente Escrow Agreement (come di seguito definito) è stipulato in data [-] tra **[DENOMINAZIONE SOCIETA']** (la "**Società**"), d'ora innanzi denominata anche **PRESTATORE DI GARANZIA o DEPOSITANTE**, con sede in [INDIRIZZO], P.IVA e C.F.: [P.IVA], pec [INDIRIZZO PEC], in persona del suo Legale Rappresentante [COGNOME E NOME DEL LEGALE RAPPRESENTANTE], nato a [LUOGO] il [DATA], C.F.: [CODICE FISCALE], munito dei giusti poteri previsti [INDICARE STATUTO O DELIBERA E EVENTUALMENTE ALLEGARE DOCUMENTO]

E

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO (la "**FIGC**"), d'ora innanzi denominata anche **PARTE GARANTITA o BENEFICIARIO**, con sede in Via Gregorio Allegri 14 - 00198 Roma, C.F. 05114040586 – P. IVA 01357871001, PEC presidenza@pec.figc.it, in persona del suo Legale Rappresentante pro tempore [COGNOME E NOME DEL LEGALE RAPPRESENTANTE], munito dei giusti poteri previsti dallo Statuto vigente

E

[-] ("**Escrow Agent**"), sede legale in [-] Via [-], capitale sociale di euro [-] ([-]) interamente versato, C.F. [-] e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di [-], P. IVA [-] appartenente al gruppo bancario [-] (codice gruppo [-]), società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte della Banca [-] con sede in [-], codice fiscale [-], numero di iscrizione nell'Albo delle Banche tenuto dalla Banca d'Italia [-], qui rappresentata da [COGNOME E NOME DEL LEGALE RAPPRESENTANTE], giusta procura speciale ricevuta dal notaio [NOME NOTAIO] di [-] in data XX/XX/XXXX repertorio n. XX [EVENTUALMENTE ALLEGARE DOCUMENTO].
Il Prestatore di Garanzia, la Parte Garantita e l'Escrow Agent sono qui di seguito congiuntamente definiti le "Parti" e ciascuno singolarmente la "Parte".

PREMESSO CHE:

A. Con il Comunicato Ufficiale FIGC n. 127/A pubblicato in Roma il 19 dicembre 2025 il Consiglio Federale, visti gli artt. 8 e 27 dello Statuto federale in materia di Sistema delle Licenze Nazionali, ha deliberato di approvare il Sistema delle Licenze Nazionali per l'ammissione al Campionato Professionistico di Serie A femminile 2026/2027.
B. Secondo quanto previsto dal Sistema Licenze Nazionali 2026/2027, le società aventi diritto a richiedere l'ammissione al Campionato di Serie A femminile dovranno depositare presso la Divisione Serie A Femminile Professionistica l'originale della garanzia a favore della FIGC stessa, da fornirsi esclusivamente attraverso fideiussione a prima richiesta dell'importo di **euro 150.000,00** (centocinquantamila/00), rilasciata da banche, società assicurative o società iscritte all'Albo Unico ex art. 106 TUB, ovvero, in alternativa, le società potranno costituire un deposito a garanzia (c.d. escrow account) dell'importo di **euro 150.000,00** (centocinquantamila/00) ("**Importo Vincolato"**), presso banche che figurino nell'Albo delle Banche tenuto dalla Banca d'Italia, ovvero presso società appartenenti al medesimo gruppo bancario, depositando presso la Divisione Serie A Femminile Professionistica, l'originale del contratto di deposito a garanzia a favore della medesima FIGC.
C. L'inosservanza della prescrizione di cui al paragrafo B, determinerà la mancata concessione della Licenza Nazionale 2026/2027.
D. In relazione a quanto precede, il BENEFICIARIO e il DEPOSITANTE intendono stipulare il presente contratto di deposito vincolato (il "**Contratto di Escrow**") al fine di stabilire i termini e le condizioni ai sensi dei quali l'Escrow Agent riceverà, custodirà e gestirà l'Importo Vincolato, fino al momento in cui provvederà al suo svincolo ai sensi del presente Contratto di Escrow e secondo quanto di seguito indicato;
E. L'Escrow Agent si è dichiarato disponibile ad assolvere l'incarico di cui alle precedenti Premesse lett. B. e D., secondo le modalità previste nel presente Contratto di Escrow per il deposito, la custodia e lo svincolo dell'Importo Vincolato.

TUTTO CIÒ PREMESSO, FORMANDO LE PREMESSE PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DEL PRESENTE CONTRATTO DI ESCROW, LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1 - NOMINA E RUOLO DELL'ESCROW AGENT

1.1 Il Prestatore di Garanzia e la Parte Garantita conferiscono congiuntamente e irrevocabilmente all'Escrow Agent, che accetta, l'incarico di custodire, gestire e svincolare l'Importo Vincolato solo ed esclusivamente in conformità a quanto previsto dal presente Contratto di Escrow. Le parti prendono atto del fatto che l'Importo Vincolato non sarà produttivo d'interessi.

1.2 Il presente Contratto di Escrow avrà valore di mandato irrevocabile ex art. 1723 cod. civ., conferito congiuntamente dal Prestatore di Garanzia e dalla Parte Garantita all'Escrow Agent, che cesserà al momento dello

svincolo e versamento dell'integrale Importo Vincolato o alla diversa scadenza contemplata nel successivo articolo 5 (Durata). Essendo il mandato irrevocabile conferito dal DEPOSITANTE nell'interesse del BENEFICIARIO, dovendo quest'ultimo garantire, ai sensi della vigente normativa, il regolare svolgimento della competizione di Serie A femminile anche sotto il profilo amministrativo, le Parti danno atto che l'eventuale estinzione della società prestatrice di garanzia ovvero l'ammissione della stessa ad una procedura di liquidazione, non determina alcun effetto sul presente contratto, né sulle somme oggetto di svincolo ai sensi del paragrafo 3.1 lett.a.

1.3 L'Escrow Agent si impegna ad agire e ad eseguire puntualmente e diligentemente tutti i doveri e gli obblighi previsti nel presente Contratto di Escrow e non potrà, in alcun modo: (i) effettuare eventuali deduzioni o prelievi; o (ii) sequestrare o pignorare l'Importo Vincolato; o (iii) compensare l'Importo Vincolato con qualsiasi altro importo dovuto dalla Parte Garantita e dal Prestatore di Garanzia all'Escrow Agent a qualsiasi titolo o in virtù di qualsiasi tipo di rapporto, anche ai sensi dell'articolo 1853 del codice civile o dei termini e delle condizioni del presente Contratto di Escrow. Le Parti riconoscono e concordano che i doveri, le responsabilità e gli obblighi dell'Escrow Agent saranno limitati a quelli espressamente stabiliti nel presente Contratto di Escrow e nessun altro dovere, responsabilità o obbligo sarà dedotto o implicito.

ARTICOLO 2 - CONTO VINCOLATO E DEPOSITO DELL'IMPORTO VINCOLATO

2.1 Il DEPOSITANTE deposita in data XX/XX/202X in unica soluzione contestualmente alla sottoscrizione dell'agreement, presso Escrow Agent [-], con IBAN n. [-] (il "**Conto Vincolato**") l'Importo Vincolato.

2.2 Quando il DEPOSITANTE avrà proceduto a depositare l'Importo Vincolato sul Conto Vincolato, l'Escrow Agent darà notizia a mezzo PEC al BENEFICIARIO e in copia al DEPOSITANTE dell'avvenuto deposito, comunicando anche il saldo del Conto Vincolato.

2.3 Quando il DEPOSITANTE avrà proceduto a depositare l'Importo Vincolato sul Conto, l'Escrow Agent procederà a costituire in pegno a favore del BENEFICIARIO l'intero Importo Vincolato: l'apposita istruzione sarà sottoscritta dal DEPOSITANTE e comunicata a mezzo PEC al BENEFICIARIO.

2.4 Resta inteso che, non sarà consentita alcuna incongruenza tra l'importo accreditato sul Conto Vincolato con quanto riportato nel Contratto; l'Escrow Agent pertanto non potrà procedere all'apertura del Conto Vincolato in ipotesi di incongruenze, dandone immediata comunicazione alle Parti. In tal caso il contratto si intenderà inadempiuto da parte del DEPOSITANTE.

2.5 Il perfezionamento del presente contratto è subordinato al deposito presso il BENEFICIARIO e presso l'Escrow Agent di una attestazione della Cancelleria del Tribunale competente che provi la inesistenza, alla data del deposito dell'importo vincolato e della costituzione del pegno, di domanda del DEPOSITANTE, ex art. 40 del codice della crisi d'impresa.

ARTICOLO 3 - CONDIZIONI DI SVINCOLO DELL'IMPORTO VINCOLATO

3.1 Il DEPOSITANTE e il BENEFICIARIO autorizzano l'Escrow Agent a svincolare l'intero Importo Vincolato, o parte di esso:

a. a favore del BENEFICIARIO, qualora sussistano ragioni di debito da parte della DEPOSITANTE: a) in dipendenza di qualsiasi tipo di rapporto economico connesso con la posizione di affiliata alla FIGC relativo all'attività inerente la stagione sportiva 2026/2027 e le precedenti; b) nei confronti di tesserati, dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati a titolo di emolumenti, per la stagione sportiva 2026/2027; c) nei confronti di tesserati a titolo di compensi ivi compresi gli incentivi all'esodo in forza di accordi depositati presso la FIGC, direttamente o indirettamente collegati al contratto economico. Lo svincolo avverrà al ricevimento di una semplice richiesta scritta recapitata a mezzo PEC (all'indirizzo indicato al successivo articolo 9) dal BENEFICIARIO all'Escrow Agent e per conoscenza al DEPOSITANTE (la "**Richiesta di Svincolo**");
b. a favore del DEPOSITANTE, qualora quest'ultimo abbia puntualmente effettuato gli adempimenti previsti dalla lett. a. che precede e tali adempimenti risultino documentati al BENEFICIARIO e alla FIGC nei termini e nelle forme previsti dalle vigenti disposizioni federali. In tal caso il BENEFICIARIO potrà richiedere all'Escrow Agent il rimborso dell'Escrow Amount, con invio di richiesta recapitata a mezzo PEC (all'indirizzo indicato al successivo articolo 9) all'Escrow Agent (la "**Richiesta di Svincolo**"). Nessuno svincolo potrà essere effettuato in assenza di specifica comunicazione scritta da parte del BENEFICIARIO.

3.2 Al ricevimento della Richiesta di Svincolo, l'Escrow Agent - senza alcun obbligo di accertare la fondatezza delle richieste, rimossa ogni eccezione e/o obiezione di qualsivoglia natura in ordine al rapporto sottostante – dovrà prelevare dal Conto Vincolato un importo pari a quello indicato nella Richiesta di Svincolo e accreditare il medesimo importo secondo i termini e le modalità indicate nella Richiesta di Svincolo, coerentemente con le istruzioni ivi contenute, entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta stessa.

3.3 Nel caso di non iscrizione o non ammissione al campionato professionistico di competenza o di fallimento della Società, o esclusione della Società dal campionato professionistico di competenza, l'Importo Vincolato potrà essere versato dalla FIGC al Fondo di Solidarietà per Calciatori, Allenatori e Preparatori Atletici per il pagamento dei tesserati della medesima Società.

3.4 L'importo di cui al presente contratto di deposito a garanzia, una volta incassato dalla FIGC, dovrà essere utilizzato per il pagamento di quanto dovuto dalla anzidetta Società per le causali sopraindicate alla lett. a. del paragrafo 3.1.

ARTICOLO 4 - OBBLIGHI DELL'ESCROW AGENT

4.1 L'Escrow Agent sarà tenuto ad agire esclusivamente in conformità al Contratto di Escrow, senza alcuna facoltà discrezionale al riguardo. L'Escrow Agent s'impegna ad adempiere a tutte le obbligazioni specificamente previste nel presente Contratto di Escrow e, in particolare, s'impegna a non disporre, e a far sì che non venga disposto, dell'Importo Vincolato se non in conformità a quanto previsto dal presente Contratto di Escrow.

4.2 L'Escrow Agent non sarà responsabile per alcuna azione od omissione dallo stesso compiuta in buona fede o rientrante tra i poteri a esso conferiti dal presente Contratto di Escrow, fatta eccezione per i casi di dolo o colpa grave.

4.3 In ogni caso, l'Escrow Agent:

a. sarà tenuto ad agire esclusivamente in conformità con le disposizioni del presente Contratto di Escrow; pertanto, nessun pagamento, trasferimento di denaro o esborso potrà essere fatto se non ai sensi del presente Contratto di Escrow;
b. non sarà tenuto a verificare l'autenticità della eventuale documentazione inviata dal DEPOSITANTE e/o dal BENEFICIARIO;
c. sarà autorizzato ad agire in conformità a quanto stabilito con sentenza, ordinanza o decreto di qualsiasi autorità giudiziaria italiana, anche non definitiva, cui la legge attribuisca efficacia esecutiva.

4.4 In nessun caso le eccezioni relative al Contratto saranno opponibili all'Escrow Agent, che risponderà solo nei limiti del mandato ricevuto ai sensi degli artt. 1703 e ss. cod. civ., e la sua responsabilità è quella di cui all'art. 1710 cod. civ. In caso di pagamenti eseguiti in conformità alle istruzioni contenute nelle Richieste di Svincolo, ricevute nei modi e nei termini di cui al presente Contratto di Escrow, l'Escrow Agent non avrà alcun obbligo di indennizzo nei confronti di DEPOSITANTE e BENEFICIARIO e non potrà essere ritenuto responsabile nei confronti degli stessi.

4.5 Resta inteso che, in caso di ritardo nella corresponsione degli importi richiesti e dovuti nei termini di cui al paragrafo 3.2, saranno corrisposti dall'Escrow Agent gli interessi di mora in misura pari al tasso effettivo globale medio vigente maggiorato di due punti percentuali dalla data di richiesta sino all'effettivo saldo, o comunque nei limiti di cui alla L. 108/96 e successive modificazioni ed integrazioni.

4.6 L'esecuzione del presente Contratto di Escrow da parte dell'Escrow Agent non implica l'assunzione di oneri finanziari da parte dello stesso. Pertanto, l'Escrow Agent non assumerà alcuna obbligazione ulteriore rispetto a quelle poste a suo carico dal presente Contratto di Escrow, se non con suo espresso consenso e previa messa a disposizione dalle Parti della provvista eventualmente necessaria ad adempiere a tali obbligazioni.

ARTICOLO 5 - DURATA

5.1 Il presente Contratto di Escrow ha efficacia dalla data odierna sino al **2 novembre 2027**; prima di tale scadenza è facoltà del BENEFICIARIO, accertato l'assolvimento delle obbligazioni di cui al paragrafo 3.1, disporre lo svincolo dell'Importo Vincolato ai sensi del presente Contratto di Escrow.

ARTICOLO 6 - COMPENSO DELL'ESCROW AGENT

6.1 Le Parti concordano che il compenso totale omnicomprensivo spettante all'Escrow Agent per l'espletamento delle attività connesse al presente Contratto di Escrow è pari, complessivamente, ad Euro [-] + Iva ([-]/00) per ogni anno o frazione di anno. Il pagamento, da parte del DEPOSITANTE, avverrà a mezzo bonifico bancario sul conto corrente aperto presso la Banca [-] intestato all'Escrow Agent, codice IBAN [-] entro 10 giorni dalla sottoscrizione del presente atto, ovvero entro il diverso termine concordato fra il DEPOSITANTE e l'Escrow Agent, fermo restando che il contratto dovrà intendersi perfezionato al completamento degli adempimenti di cui al paragrafo 2.5, indipendentemente dal versamento del compenso all'Escrow Agent.

ARTICOLO 7 - DISPOSIZIONI GENERALI

7.1 Nel caso in cui una o più delle pattuizioni contenute in questo Contratto di Escrow risultino invalide o inefficaci, in tutto o in parte, le restanti pattuizioni resteranno valide ed efficaci. Le Parti dovranno in ogni caso negoziare in buona fede al fine di concordare i termini reciprocamente soddisfacenti per sostituire tali previsioni, cercando di mantenere il più possibile inalterata la sostanza delle stesse.

7.2 Il presente Contratto di Escrow, e qualsiasi diritto e obbligo in esso previsto, non possono essere ceduti o trasferiti da qualsiasi Parte senza il preventivo consenso scritto di tutte le altre Parti; in difetto di consenso anche di una sola Parte l'eventuale cessione o trasferimento deve ritenersi privo di effetti.

7.3 Qualsiasi modifica al presente Contratto di Escrow o a qualsiasi attività dell'Escrow Agent non espressamente prevista nel presente Contratto di Escrow dovrà essere concordata per iscritto dalle Parti e dall'Escrow Agent.

7.4 Le Parti si impegnano a mantenere e faranno sì che i propri dipendenti e consulenti (ciascuna Parte per quanto di propria competenza) mantengano riservati e confidenziali, l'esistenza, i termini e il contenuto del presente Contratto di Escrow. In particolare, le Parti si impegnano a non dare comunicazione delle informazioni riservate e confidenziali a terzi in alcuna forma, se non nella misura in cui ciò sia necessario per adempiere ad obblighi di Legge ovvero ad un ordine di un'Autorità cui una delle Parti possa essere soggetta o per dar corso alle attività previste dal Contratto di Escrow. L'impegno di riservatezza di cui al presente articolo non sarà applicabile qualora le informazioni siano già state nella legittima disponibilità di una Parte antecedentemente alla trasmissione delle informazioni riservate da parte dell'altra Parte e si intenderà venuto meno ove le informazioni oggetto dell'impegno di riservatezza siano già o siano divenute di dominio pubblico per fatti non imputabili alle Parti.

7.5 L'incarico conferito all'Escrow Agent ai sensi del presente Contratto di Escrow ha carattere oneroso. Tutte le spese, i costi, le imposte, le tasse, gli oneri relativi al presente Contratto di Escrow e alla sua esecuzione saranno a carico del DEPOSITANTE, così come disposto all'articolo 6. (Compensi).

ARTICOLO 8 - SOSTITUZIONE DELL'ESCROW AGENT

8.1 L'Escrow Agent conviene e accetta che le altre Parti, d'accordo fra loro e in ogni momento, con comunicazione scritta, possano sostituirlo con un altro.

8.2 Nei casi di cui al presente articolo, l'Escrow Agent dovrà compiere tutte le attività necessarie a consegnare al nuovo Escrow Agent nominato, entro 30 giorni a decorrere dalla ricezione della comunicazione della nomina, la documentazione necessaria alla successione nel presente Contratto di Escrow.

8.3 Resta fermo che il compenso per la sua attività determinato ai sensi dell'articolo 6 maturerà, a favore dell'Escrow Agent, fino al momento della successione del nuovo Escrow Agent.

ARTICOLO 9 - COMUNICAZIONI

9.1 Qualsiasi comunicazione o notifica richiesta o consentita dal presente Contratto di Escrow dovrà essere inviata a tutte le Parti per conoscenza e dovrà essere effettuata per iscritto, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o via PEC ai seguenti indirizzi, o ai diversi recapiti che dovranno essere indicati dalle Parti per iscritto:

La Società
[-]
Alla cortese attenzione di [-]
E-mail: [-]
Pec: [-]

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
Alla cortese attenzione del Presidente Federale
E-mail: presidenza@figc.it
Pec: presidenza@pec.figc.it

Escrow Agent
[-]
Alla cortese attenzione di [-]
E-mail: [-]
Pec: [-]

ARTICOLO 10 - LEGGE REGOLATRICE E FORO COMPETENTE

10.1 Il presente Contratto di Escrow e i diritti e obblighi delle Parti dallo stesso derivanti saranno regolati e interpretati secondo le leggi della Repubblica Italiana.

10.2 Qualsiasi controversia dovesse insorgere in relazione alla interpretazione, validità, efficacia, esecuzione, risoluzione del e/o comunque derivante dal presente Contratto di Escrow sarà rimessa alla competenza esclusiva del Tribunale di Roma.

[La Società]

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Escrow Agent
